

Avv. Vincenzo Manno
Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania
Tel 095.382230 – Fax 095.7169495
vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it
avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

Copia
MIUR

TRIBUNALE DI CATANIA-SEZIONE LAVORO

WSM/5/24

RICORSO IN RIASSUNZIONE CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI

PROCLAMI


PER: la Prof.ssa Musumarra Barbara, nata a Paternò il 6.5.1979 ed ivi residente in Via Madonna delle Grazie 33, C.F. MSMBBR79E46G371Q, elettivamente domiciliata in Catania, Via Del Bosco n. 298, scala B, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Manno (C.F. MNNVCN70R15F205W) - con numero di telefono 095.382230, fax 095.7169495 e indirizzo pec vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it – dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. su foglio separato che si trasmette, con la busta di deposito telematica, unitamente al presente atto;

CONTRO: Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del legale rappresentante pro-tempore – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, patrocinati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania presso i cui uffici, siti in Catania, Via Vecchia Ognina 149, sono ope legis domiciliati;

Con ricorso ex art. 414 cpc e contestuale istanza per ottenere l'autorizzazione a notificare per pubblici proclami l'atto introduttivo, la Prof.ssa Musumarra Barbara ha convenuto davanti il Tribunale di Catania, sezione Lavoro, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rassegnando le conclusioni che di seguito vengono integralmente riportate unitamente al contenuto del ricorso citato

TRIBUNALE DI CATANIA -SEZIONE LAVORO
Ricorso ex art 414 c.p.c. ed istanza ex art 151 cpc

Per la Prof.ssa MUSUMARRA Barbara nata a Paternò il 06.05.1979 ivi residente in via Madonna delle Grazie 33, c.f.MSMBBR79E46G371Q, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo La Cava elettivamente domiciliata presso il suo studio e che intende ricevere le comunicazioni e i biglietti di cancelleria ai seguenti indirizzi: (avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it; fax 090346288, c.f.LCVVCN74D 13F158Q) rappresentata e



Avv. Vincenzo Manno

Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania

Tel 095.382230 – Fax 095.7169495

vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it

avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

difesa dal sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, giusta procura rilasciata in calce su foglio separato, ricorrente

Contro: MINISTERO DELLA ISTRUZIONE , DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA , in persona del Ministro p.t., resistente nonché

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER UMBRIA, in persona del Direttore p.t.; resistente
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Direttore p.t.; resistente
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI CATANIA, in persona dle Direttore p.t.; , resistente
e nei confronti di tutti i controinteressati coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 nonché di tutti i docenti appartenenti alla classe di concorso di posto comune e/o di tutti i docenti inseriti e partecipanti alla procedura di mobilità indetta con il CCNI ed ordinanza ministeriale n. 241 /2016 per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 cpc, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza stesa in calce al presente ricorso.

La ricorrente, docente nella classe di concorso scuola infanzia, ha prestato la propria attività lavorativa senza soluzione di continuità presso i seguenti istituti scolastici paritari e statali:

2001/2002 - 02/05/2002 31/08/2002 Infanzia Paritaria "Il Giardino dei Fiori" Posto Comune

2002/2003 01/09/2002 30/06/2003 Infanzia Paritaria "Il Giardino dei Fiori" Posto

2003/2004 01/09/2003 14/03/2004 Infanzia Paritaria "Il Giardino Comune dei Fiori" Posto

2004/2005 01/09/2004 18/02/2005 Infanzia Paritaria "Il Giardino Comune dei Fiori" Posto

2004/2005 22/02/2005 19/04/2005 Vari istituti statali Posto Comune

2005/2006 01/09/2005 23/01/2006 Infanzia Paritaria "Il Giardino Comune dei Fiori" Posto

2005/2006 24/01/2006 18/02/2006 Vari istituti statali Posto comune

2006/2007 01/09/2006 17/10/2007 Infanzia Paritaria "Il Giardino Comune dei Fiori" Posto

2006/2007 18/10/2006 14/05/2007 Vari istituti statali Posto comune

2007/2008 21/11/2007 09/03/2007 Scuola Materna Paritaria Comune Comunale di Catania
Posto

2007/2008 03/12/2007 22/12/2007 Scuola Statale Federico II di Comune Svevia – Massannunziata Posto

2007/2008 28/03/2007 01/07/2007 Scuola dell'Infanzia Paritaria Comune Agazzi Posto

2008/2009 08/10/2008 30/06/2009 Scuola dell'Infanzia Paritaria Comune Agazzi Posto

2009/2010 01/09/2009 25/06/2010 Scuola dell'Infanzia Paritaria Comune Agazzi Posto

2010/2011 01/09/2010 26/09/2010 Scuola dell'Infanzia Paritaria Comune Agazzi Posto Comune

2010/2011 27/09/2010 07/03/2011 Scuola dell'Infanzia Paritaria "La Didattica" Posto

2011/2012 04/10/2011 12/06/2012 I.C.S. XX Settembre di comune Catania Posto

2012/2013 05/09/2012 30/06/2013 I.C.S. Castello di Serravalle Comune (Bo) Posto

2013/2014 04/09/2014 31/08/2015 I.C.S. di Crevalcore (Bo) Posto comune

2014/2015 07/10/2014 03/11/2014 I.C.S. Livio Tempesta di Comune Catania Posto

2014/2015 04/11/2014 30/06/2015 I.C.S. S. Casella di Pedara Comune

per poi essere assunta a tempo indeterminato in data 1.9.015 presso l'istituto Comprensivo Perugia, ed attualmente in servizio presso l'Istituto L. Radice di Paternò. (doc.1, 2)

La ricorrente, assunta nell'a.s. 2015/016 già inserita nelle graduatorie ad esaurimento in qualità di docente della scuola della infanzia, partecipante nell'ambito della procedura di mobilità indetta con O.M. del 8.4.016, ha chiesto la valutazione del servizio in termini di punteggio prestato presso le scuole paritarie ivi elencate.(doc.3).

Sicchè il Ministro dell'Istruzione, ha, in applicazione dell'art 485 del T.U. del 1994, omesso di valutare il servizio pre ruolo svolto dalla ricorrente anche nella scuola paritaria ritenendo che "nelle note comuni alla Tabella dei trasferimenti a domanda e d'ufficio dei docenti delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° grado e degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado ed artistica e del personale educativo, nella parte relativa al riconoscimento dei servizi pre-ruolo è specificato quanto segue: " Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole dell'infanzia comunali.", palesando così una grave discriminazione tra lavoratori, che seppur svolgendo le stesse mansioni, subiscono un trattamento diverso con relativo punteggio inferiore.



Avv. Vincenzo Manno

Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania

Tel 095.382230 – Fax 095.7169495

vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it

avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

Difatti, l'amministrazione scolastica, contrariamente ai docenti assunti alle dipendenze della scuola statale, non ha attribuito il punteggio per il servizio svolto nella scuola paritaria sull'erronea applicazione del D.L.vo n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7/970) nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94), **sebbene il predetto servizio le sia già stato riconosciuto quale preruolo nelle graduatorie ad esaurimento valide ai fini dell'immissione in ruolo, negandole il chiesto trasferimento interprovinciale in uno degli ambiti dalla stessa richiesti** .(doc.4)

Difatti la ricorrente pur avendo avuto la possibilità di accettare incarichi a tempo determinato presso scuole statali sulla scorta della suddetta graduatoria, la ricorrente aveva scelto di svolgere il suo servizio presso l'Istituto Paritari ivi elencati.

Orbene, la nota dell'amministrazione scolastica di mancata assegnazione della sede richiesta con mail del 27.7.016(doc.4a) immediatamente reclamata (doc.4b.), la tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI e con essi tutti gli atti antecedente connessi e consequenziali è illegittima, errata poiché posti in aperto contrasto sia con la normativa nazionale e comunitaria e conseguentemente in uno all'art. 485 del d.lvo 297/1994 nella parte in cui dispone che *il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile*, sia la disposizione secondo cui *il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera* (ex tabella valutazione dei titoli del CCNI 2016), dovranno essere disapplicate ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 cc ed art. 40 c. 1 ultimo cpv. del d.lgs 165/2001, con contestuale affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento, anche ai fini della graduatoria della mobilità, del servizio di insegnamento svolto negli istituti scolastici paritari di cui in premessa, per i seguenti

MOTIVI

1. *Violazione e falsa applicazione della legge 62 del 2000 e L. 333 del 2001 e del Dm 94/016;*

La ricorrente ha prestato per molti anni la propria attività lavorativa presso la scuola paritaria svolgendo le medesime mansioni dei docenti assunti alle dipendenze della scuola statale. Orbene la stessa ha certamente diritto a vedersi riconosciuto il superiore servizio preruolo prestato nella scuola paritaria e con esso del relativo punteggio stante la intervenuta vigenza della legge 62 del 2000 nonché della legge n. 333 del 2001 non contemplata nell'applicato T. U n. 297 del 1994 che con esso si pongono in aperto contrasto.

Difatti i servizi riconoscibili ai fini della carriera e quindi valutabili come specificato nelle note comuni alle tabelle di valutazione del CCNI mobilità ai fini della mobilità sono quelli espressamente ed erroneamente indicati dall'art. 485 del D.L.vo 297/1994 con esclusione dei servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute che per effetto della predetta disposizione non sono valutabili ai fini della progressione giuridica ed economica della carriera in quanto non espressamente previsti dall'art. 485 del D.L.vo 297/1994.

Al contempo, in attuazione della superiore normativa, non sono valutabili i servizi prestati nelle scuole paritarie in quanto anche questi ultimi non sono espressamente previste da specifiche disposizioni di legge.

In particolare al suddetto CCNL del 8.4.016 è stata allegata la *"tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda d'ufficio e del personale docente"* che al punto 1(anzianità di servizio) lett. B) prevede **" per ogni anno di servizio preruolo" l'attribuzione di punti 3. Tuttavia in seno alle note comuni (pag.71) riportate in calce alla suddetta tabella di ccnl è stato disposto che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera"** (doc.5)

Tale ultima previsione normativa contrasta sia con le superiori disposizioni normative interne che con quelle richiamate dalla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE.

Il paradosso consiste proprio nel fatto che l'art. 485 richiamato dall'amministrazione scolastica nella parte in cui non riconosce il predetto servizio svolto nella scuola paritaria non poteva includere le odierne scuole paritarie (istituite con l. 62/2000) fra le scuole non statali, essendo stato pubblicato ben prima dell'entrata in vigore della legge 62 /2000 che ha riformato l'intera materia delle scuole non statali, abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, sostituendo alle allora vigenti quattro tipologie di scuole non statali (autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) l'unica categoria di scuola paritaria definite quali *"tutte le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4,5, e 6)"*.



Avv. Vincenzo Manno
Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania
Tel 095.382230 – Fax 095.7169495
vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it
avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

Ora la legge l. 10 marzo 2000 n. 62 (recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), statuisce che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

Difatti, soltanto dall'anno scolastico 2000/2001, infatti, è entrata in vigore la l. n. 62 del 2000, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, che ha riconosciuto le scuole paritarie come costitutive del sistema nazionale di istruzione e ha disciplinato i requisiti per il loro riconoscimento (v. comma 4).

Si definiscono, in particolare, scuole paritarie che corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, e sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie, caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia previste dalla legge (tra cui fundamentalmente: la piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico; il dovere di accogliere chiunque accettandone il progetto educativo richieda di iscriversi; la non obbligatorietà per gli alunni delle attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa; un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; la attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; la disponibilità di locali arredi e attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti; l'istituzione e funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; il personale docente fornito del titolo di abilitazione; contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore).

L'art 1 bis del dl 250/2005 convertito nella legge 27 del 3.2.06 interviene sulla disciplina delle scuole non statali riconducendo a due tipologie individuate dalla legge 62/200 e cioè le scuole non paritarie e quelle paritarie riconosciute, abrogando alcune norme del d.lvo del 297/1994.

Sono state in definitiva tre le forme di equiparazione previste: **la parificazione** (artt 344-347 del tu) limitata alle scuole elementari il cui riconoscimento è effettivo di istituzione privata , e le cui scuole devono essere gestite da associazioni e/o enti stipulando una convenzione con il provveditore agli studi con obblighi analoghi alle istituzioni statali; **il riconoscimento legale**(art 355 T.U.) non è altro che un provvedimento adottato dal Miur che attribuisce validità e titoli a studi ed esami nella scuola secondaria non statale, subordinato ad alcuni requisiti (idoneità della sede ..) con compito di vigilanza del direttore generale competente e sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi prescritti; **il pareggiamento** (artt 356) è un istituto limitato alle scuole tenute da enti pubblici o ecclesiastici e rappresenta la migliore forma di equiparazione della scuola pubblica. Per ottenere il pareggiamento oltre ai requisiti per il riconoscimento legale sono previste altre ed ulteriori presupposti (uguali a quelli previsti per la scuola statale) nonché al trattamento economico;

Ora nel caso di che trattasi la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa presso istituti che hanno ottenuto il riconoscimento legale di scuola paritaria giusto decreto n. 243/XI del 10.6.02 (etc) e pareggiati trattandosi di scuole abilitate al rilascio di titoli abilitanti e programmazione vincolata dalle istituzioni scolastiche statali con regolare versamento dei contributi presso gli enti di previdenza.

Ne consegue che la mancata applicazione della normativa *de quo* oggi vigente in favore dell'art 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, antecedente all'approvazione della legge sulla parità scolastica che all'art. 485, commi 1 e 3, si appalesa pertanto illegittima e deve essere disapplicata.

Detta disposizione si pone in contrasto anche con il d.l. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella **Legge 20 agosto 2001, n. 333**, laddove all'art. 2, comma 2,(tutt'oggi in vigore) con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell'ambito delle graduatorie permanenti ha espressamente previsto che *"i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*.

Sul punto recente giurisprudenza ha stigmatizzato il principio secondo cui, *" il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola, costituendo tale soggetto (cioè la scuola paritaria) una istituzione che assolve ad un servizio pubblico.* (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 19/12/2011, n. 2049)



Avv. Vincenzo Manno
Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania
Tel 095.382230 – Fax 095.7169495
vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it
avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

In applicazione di tale norma di legge, anche le tabelle di valutazione di titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto la traduzione di pari punteggio per il servizio svolto "nelle **scuole statali o paritarie** di ogni ordine e grado".

A ciò si aggiunga che l'amministrazione scolastica ha già riconosciuto il punteggio per il servizio prestato nella paritaria manifestando pertanto la volontà, in applicazione delle superiori disposizioni legislative, di voler equiparare il servizio paritario con quello fornito alle dipendenze della scuola statale tanto che il relativo punteggio viene sempre valutato ai fini della immissione in ruolo nelle graduatorie ad esaurimento. (doc.6)

A ciò si aggiunga che proprio il legislatore intervenuto per la predisposizione dei bandi per la ultima procedura concorsuale per l'assunzione dei docenti ha previsto espressamente, ai sensi del dm 94/016 che appariva " *opportuno definire in analogia con la valutazione dei titoli... la valutabilità del servizio prestato sullo specifico posto o classe di concorso presso le istituzioni statali, paritarie e dell'istruzione e formazione professionale che erogano percorsi preposti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e del diritto dovere all'istruzione*"(doc. 7)

L'ufficio Scolastico Regionale e Provinciale di Bologna con nota Prot. n. 1046 ha chiesto al Ministero opportune delucidazioni relativamente alla riconoscibilità o meno, ai fini della carriera ed a decorrere dal 01/09/2000, del servizio prestato, in qualità di docente di ruolo e/o non di ruolo, presso una Scuola paritaria dell'Infanzia comunale, nei confronti di docenti assunti nel Ruolo della Scuola primaria e dell'Infanzia statale. (doc.8)

Pertanto ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 detta disposizione delle note comuni allegate al C.C.N.L. per la mobilità docenti a.s. 016/017 e dell'art 485 dlvo 297/1994 nella parte in cui dispone che *il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile* deve essere disapplicata con contestuale affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento anche ai fini della graduatoria della mobilità del servizio di insegnamento svolto in istituti scolastici paritari di cui in premessa.

Tuttavia, nelle "Note Comuni" riportate in calce alla suddetta tabella è stato disposto che *servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera e ciò apertamente in contrasto* persino con la nota della ragioneria centrale dello Stato n. 0069064 del 4 agosto 2000 (doc.8) ai sensi della quale la L. 62/00 " *nulla ha modificato in materia di riconoscimento servizi preruolo svolti...* , pertanto nelle predette istituzioni non statali paritarie continuano in ogni caso ad essere valutabili ai fini sia giuridici ed economici nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. n.297/1994, per la quale comunque se ne chiede la disapplicazione stante la valutazione parziale del servizio preruolo peraltro non valutato .

L'ufficio Scolastico Regionale e Provinciale di Bologna con nota Prot. n. 1046 ha chiesto al Ministero opportune delucidazioni relativamente alla riconoscibilità o meno, ai fini della carriera ed a decorrere dal 01/09/2000, del servizio prestato, in qualità di docente di ruolo e/o non di ruolo, presso una Scuola paritaria dell'Infanzia comunale, nei confronti di docenti assunti nel Ruolo della Scuola primaria e dell'Infanzia statale. (doc.9)

In ragione di ciò, la ricorrente si troverebbe oggi ad essere penalizzata di ben 24 punti (3 x 8) ove si voglia considerare il punteggio del servizio pre ruolo soltanto parzialmente e non per intero , con conseguente grave perdita di chances di trasferimento in Sicilia.

Sotto tale profilo e per i superiori motivi la normativa applicata deve essere ritenuta illegittima, deve essere disapplicata ed il ricorso dovrà essere accolto.

2. Violazione e falsa applicazione di legge: disparità di trattamento e violazione della direttiva n. 1999/70/CE,; Violazione e falsa applicazione degli artt 3, 33 e 36 della Costituzione.

Il provvedimento adottato dall'amministrazione scolastica e con esso tutti i provvedimenti connessi e consequenziali sono illegittimi nella parte in cui non riconoscere il diritto della stessa al pieno riconoscimento del servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria ed il consequenziale punteggio aggiuntivo operando una palese discriminazione tra i lavoratori che svolgono le medesime mansioni. Difatti la condotta serbata dall'amministrazione scolastica in applicazione dell'art 485 del T.U crea una palese ed evidente discriminazione tra lavoratori appartenenti alla medesima categoria che di fatto hanno svolto lo stesso tipo di servizio.

Preliminarmente opera un contrasto con il dl. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella **Legge 20 agosto 2001, n. 333**, all'art. 2, comma 2,(tutt'oggi in vigore) laddove con riferimento al "*riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell'ambito delle graduatorie permanenti*" ha espressamente previsto che "*i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62) , sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*" violando altresì il più alto "*Principio di non discrimina-*



Avv. Vincenzo Manno

Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania

Tel 095.382230 – Fax 095.7169495

vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it

avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

zione” di matrice Europea, sancito nella clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, oltre che discendere dal fondamentale principio di uguaglianza garantito dalla nostra Carta Costituzionale.

La ricorrente ha svolto attività lavorativa aventi tutti la stessa finalità e svolgendo le medesime mansioni svolte dai dipendenti della p.a.

Orbene, indipendentemente dal dettato normativo interno la domanda deve essere accolta in forza della applicazione diretta della Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE.

Deve solo ricordarsi che la stessa è espressione di un principio costituzionale/comunitario fondante l'Ordinamento dell'Unione europea e, quale principio fondamentale, si colloca ad un grado superiore addirittura alle disposizioni costituzionali interne deboli (residuando in capo allo Stato solo in controllo dei c.d. controlimiti: i principi generali, collocandosi in un grado più elevato dei Trattati fondanti l'UE, operano addirittura in orizzontale, nei rapporti interprivati.).

La Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE (Principio di non discriminazione) dispone difatti: 1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis. 3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali. 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive (Cfr. 3° e 14° considerando della Direttiva).

La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato.

Invece di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e di promuovere la parità di trattamento cui mirano sia la direttiva 1999/70 sia l'accordo quadro, il ricorso ad un siffatto criterio renderebbe permanente il **mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato.**

Le sentenze interpretative della CGUE, non vincolano lo Stato di appartenenza del giudice remittente, ma tutti gli Stati membri (vincola anche il giudice interno ed è posto alla base dell'obbligo di interpretazione conforme; cfr, tra le tantissime, Sentenza 13 novembre 1999, causa C-106/89, Marleasing, punti 8-9; Sentenza 16 giugno 2005, causa C -105/03, Pupino, punti 43- 47), trattandosi addirittura per il diritto interno di jus superveniens con efficacia retroattiva (nel medesimo senso, costantemente, anche la Corte Costituzionale; cfr, ex plurimis, Ordinanza n. 252/06, alla cui parte motiva si rimanda), trovando il loro fondamento nella esigenza di **applicazione conforme del diritto della UE in tutto il territorio dell'Unione.**

A ciò si aggiunga che la mancata piena valorizzazione del servizio preuolo, comporta una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di **non discriminazione tra lavoratori** di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01.

A tal proposito con sentenza del Consiglio di Stato n. 1102/2002 è stato acclarato il principio secondo cui **“nel sancire l'equiparazione per il servizio prestato dal mese di settembre dell'anno 2000, si è agganciata logicamente l'equiparazione al riconoscimento della parità scolastica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa. In definitiva la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa”.**

Ed ancora **“Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola, costituendo tale soggetto**



Avv. Vincenzo Manno

Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania

Tel 095.382230 – Fax 095.7169495

vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it

avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

(cioè la **scuola paritaria**) una istituzione che assolve ad un **servizio pubblico** “(Tar Campania Salerno Sez. I, 19/12/2011, n. 2049).

Ed ancora” Il trattamento scolastico equipollente, cui fa riferimento l'art. 33 comma 4, della Costituzione implica un **riconoscimento** della qualità del **servizio** di istruzione erogato dall'istituzione scolastica **paritaria** da considerare alla stregua e quindi né deteriore né inferiore, a quello assicurato dalla **scuola statale** (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 02 marzo 2006, n. 331).

Ora sulla base dell'insegnamento della Corte di Giustizia UE, per giustificare una disparità di trattamento tra lavoratori che svolgono le stesse mansioni, occorre l'esistenza di elementi **precisi e concreti** (che certamente non potranno essere le disposizioni interne che si pongono in contrasto con i principi comunitari e nazionali) che differenziano tale tipo di lavoro nel suo contesto ed in base a criteri oggettivi e trasparenti sicchè tale disparità deve far fronte ad un reale bisogno si da essere idonea a conseguire l'obiettivo desiderato e sia necessaria a tale fine.(cfr C. App. Trieste sent . n. 374/014).

Ne vi sono ragioni che giustificano l'indubbia disparità effettuata dalla normativa nazionale tra personale docente assunto alle dipendenze della scuola paritaria e personale a tempo indeterminato presso la scuola statale che svolge le stesse mansioni e sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi. (sul punto Cfr cause riunite da C. 302/011 a c 305/011 C.G.U.E.).

Anche sotto tale profilo la normativa applicata deve essere disapplicata in favore sia di quella comunitaria nella parte in cui opera una palese discriminazione tra lavoratori che svolgono le stesse mansioni sia in favore di quella attuale e vigente in contrasto con essa.

Il palese ed insanabile contrasto sinora evidenziato tra le previsioni del diritto europeo (clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) da un lato, e la regola dettata dalla normativa interna speciale del settore scolastico (art. 485 del d.lvo. 297 del 1994), dall'altro, non può che essere risolto in favore delle prime in ragione della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti e precisamente attraverso la disapplicazione di quest'ultima. E' pacifico infatti che, come ribadito anche nella sentenza del 2010 Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, “Qualora non possano procedere ad un'interpretazione e ad un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno”.

Nel caso di specie sussistono in effetti tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere - dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea. Sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto e con esso i provvedimenti presupposti connessi e consequenziali devono essere disapplicati, annullati.

3. Violazione e falsa applicazione di legge. Disparità di trattamento dei lavoratori sotto il profilo delle identiche mansioni di lavoro. Riconoscimento per intero del punteggio;

Il richiamato art 485 del d.lgs 297/1994 in uno alla tabella di valutazione dei titoli opera certamente una ulteriore discriminazione nella parte in cui il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie viene invece riconosciuto nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento valide ai fini dell'individuazione dei docenti da immettere in ruolo nonché per le nomine a tempo determinato, con la conseguenza che **con l'avvenuta assunzione la ricorrente ha definitivamente perduto la possibilità di dichiarare e vedersi riconosciuto lo stesso servizio di insegnamento pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie** (che ha contribuito in termini di punteggio ad ottenere l'immissione in ruolo) ai fini della ricostruzione di carriera, della determinazione dell'anzianità di servizio ai sensi dell'art. 485 del T.U. 297 / 1994, e con l'ulteriore conseguenza che il relativo punteggio non può essere computato nemmeno ai fini della mobilità annuale né ai fini della formazione delle graduatorie di istituto, come nel caso di che trattasi.

Alla luce delle superiori considerazioni appare evidente che occorre estendere gli effetti giuridici riconosciuti per il docente assunto presso la scuola statale anche in termini di punteggio.

A fronte dell'affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L. 62/00, la successiva L. 27/06 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08).

In particolare C.M.163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “ dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifiche abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una **piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati.**



Avv. Vincenzo Manno

Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania

Tel 095.382230 – Fax 095.7169495

vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it

avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

L'art. 2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano "valutati nella stessa misura", né vi sarebbe ragione alcuna di limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle "Disposizioni sulla legge in generale), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'apposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale docente statale per pervenire, invece, all'apposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera. Sul punto la giurisprudenza nazionale, in ultimo con la sentenza n 3967/016 resa da codesto Tribunale di Roma in accoglimento di un ricorso patrocinato da codesto difensore ha cristallizzato il principio della disapplicazione del T.U 297/1994 nella parte in cui opera una discriminazione per il servizio preruolo riconoscendo conseguentemente per intero il punteggio prestato *"in applicazione della normativa nazionale da disapplicare, l'amministrazione scolastica ha riconosciuto alla ricorrente un punteggio inferiore a quello che le sarebbe dovuto spettare qualora non fosse stata applicata alcuna discriminazione tra i lavoratori. Infatti la normativa nazionale prescrive che il servizio di anni pre-ruolo, per quanto attiene la mobilità volontaria ed a parità di ordine d'istruzione, ha ancora una valutazione ridotta del 50% rispetto al servizio svolto nel ruolo di appartenenza. Se poi si passa al calcolo del punteggio per gli anni di servizio pre-ruolo per la mobilità d'ufficio, o per le graduatorie interne d'Istituto, il valore del punteggio di tale servizio è calcolato nel seguente modo: per i primi 4 anni spettano 3 punti ogni anno, e per gli anni pre-ruolo successivi ai primi quattro il punteggio si riduce addirittura a soli 2 punti ogni anno. In sostanza, mentre un anno di ruolo viene valutato, per la mobilità degli insegnanti, 6 punti, la valutazione del punteggio preruolo per la mobilità volontaria vale la metà, cioè 3 punti. Riepilogando si ha che per la mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, e per la compilazione delle graduatorie interne d'Istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari, la valutazione del punteggio pre-ruolo viene così determinata: 3 punti per ognuno dei primi 4 anni e 2 punti per ogni anno di pre-ruolo eccedenti i quattro anni suddetti, mentre per la mobilità volontaria il punteggio di preruolo vale unicamente 3 punti ogni anno. Occorre rilevare che questo calcolo del punteggio sull'anzianità di servizio pre-ruolo è anch'esso in netto contrasto con la direttiva europea 1999/70 che vorrebbe lo stesso punteggio per anni di ruolo e anni di pre-ruolo, almeno per la stessa tipologia d'insegnamento, nel caso di specie docente di sostegno".(doc.10)*

Alla luce delle superiori argomentazioni appare evidente ritenere il mancato riconoscimento degli incarichi prestati dalla ricorrente nella scuola paritaria anche in uno alla scuola statale causa di una lampante violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e parità retributiva.

Difatti la mancata piena valorizzazione del servizio pre ruolo, comporta una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (art. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01.

Nel caso di che trattasi, per le ragioni suesposte, la normativa nazionale applicata in materia di mobilità, l'art 485 d.lgs 297/1994, operando tale palese discriminazione tra i docenti in violazione della normativa comunitaria nonché della nostra Carta Costituzionale, deve essere disapplicata ed applicata in modo da conformare l'ordinamento interno a quello comunitario con il conseguente diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto alla attribuzione per intero del punteggio al pari del servizio di ruolo (6 x 8anni di paritaria) per ogni anno prestato nel pre ruolo nella classe di concorso posto comune come dalla stessa vanamente richiesto .

Il palese ed insanabile contrasto sinora evidenziato tra le previsioni del diritto europeo (clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) da un lato, e la regola dettata dalla normativa interna speciale del settore scolastico (art. 485 del d.lvo. 297 del 1994, peraltro superata), dall'altro, non può che essere risolto in favore delle prime in ragione della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti e precisamente attraverso la disapplicazione di quest'ultima.

Per tali superiori motivi e le preganti considerazioni , i provvedimenti amministrativi censurati devono essere disapplicati dovendosi conclusivamente affermare il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio prestato nella scuola paritaria per intero negli anni scolastici di cui in premessa e conseguentemente riconoscere, previa disapplicazione della normativa nazionale contrastante con quella comunitaria, l'ulteriore punteggio di 48 punti ai fini della graduatoria della mobilità quale docente della infanzia posto comune e comunque per la classe di concorso di appartenenza per gli 8 anni svolti nella scuola paritaria nonché valutando i 4 anni riconosciuti



Avv. Vincenzo Manno
Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania
Tel 095.382230 – Fax 095.7169495
vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it
avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

nella statale erroneamente con 3 punti per ciascun anno gli stessi devono essere anch'essi riconosciuti al pari del ruolo ossia ulteriori 12 punti (4 anni x 3 punti) (tre già riconosciuti) e così complessivamente 48 punti per il pre ruolo svolto nella paritaria + 12 punti per il servizio svolto nella statale e così complessivamente 60 punti da sommarsi ai 65 punti + 6 per il ricongiungimento.

Il principio è stato di recente stigmatizzato dal Tribunale di Napoli *"il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegata al CCNI per la mobilità del personale docente"*. (*ordinanza n. 16877/2016 del 06/09/16*)(doc. 11).

Pertanto ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 detta disposizione delle note comuni allegata al C.C.N.L. per la mobilità docenti a.s. 016/017 e dell'art 485 dlvo 297/1994 nella parte in cui dispone che *il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile* deve essere disapplicata con contestuale affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento anche ai fini della graduatoria della mobilità del servizio di insegnamento svolto in istituti scolastici paritari di cui in premessa.

Ciò posto la ricorrente come sopra rappresentata difesa e domiciliata , chiede che l'ill.mo Giudice del Lavoro, voglia, previa disapplicazione della normativa interna configgette con quella comunitaria, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1)Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra la illegittimità dei provvedimento nota mail del 27.7.016 di mancata assegnazione dell'ambito richiesto secondo l'ordine ivi espresso in domanda di mobilità e conseguentemente disapplicare i provvedimenti lesivi di mancata assegnazione della sede richiesta (mail del 27.7.016) della posizione giuridica soggettiva della ricorrente se del caso anche per l'anno scolastico 017/018, e conseguentemente attribuire alla ricorrente la sede di servizio corretta a seguito del riconoscimento dei 65 o in subordine 24 punti di mobilità da sommarsi a quelli già riconosciuti e per l'effetto **ordinare all'Amministrazione convenuta l'assegnazione della ricorrente in uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque negli ambiti richiesti e comunque adottare ogni provvedimento utile in tal senso.**

2)Accertare e dichiarare ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 detta disposizione delle note comuni allegata al C.C.N.L. per la mobilità docenti a.s. 016/017 e dell'art 485 d.lvo 297/1994 nella parte in cui dispone che *il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile* deve essere disapplicata con contestuale affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento anche ai fini della graduatoria della mobilità del servizio di insegnamento svolto in istituti scolastici paritari di cui in premessa.

3)Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'immediato riconoscimento, sia ai fini della mobilità che ai fini della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto negli anni scolastici come da prospetto in narrativa e previa disapplicazione del d.lgs 297/1994 art 485 , e delle note comuni allegata al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 016/017 nella parte in cui dispone che *" il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile "*e di tutti gli atti connessi e consequenziali ivi incluso il provvedimento nota mail del 27.7.016 di mancata assegnazione del movimento richiesto e disporre la rettifica dei movimenti in tal senso ordinando all'amministrazione scolastica di collocare la ricorrente presso la sede di competenza;

3)Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio di insegnamento prestato alle dipendenze degli istituti paritari nella stessa misura in cui viene valutato nelle scuole statali e comunque per intero nonché ordinare all'amministrazioni resistenti la rettifica del punteggio ottenuto, poiché in contrasto sia con la normativa nazionale L. 62/2000 nonché con la normativa comunitaria (direttiva CEE 77/1990) e per l'effetto riconoscere per intero il servizio pre ruolo ai fini della mobilità della scuola prestato dalla docente nella paritaria e nella scuola statale ;

4)Conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l'ufficio scolastico provinciale competente all'emanazione di tutti gli atti necessari ivi inclusa la rettifica del punteggio e la sospensione anche per l'anno scolastico 2017/018 dell'incarico erroneamente indicato peraltro presso la direzione didattica Villaggio Girasole, Corciano in favore della sede e/o dell'ambito indicato dalla ricorrente e compreso nella regione Sicilia come dalla stessa indicato nella domanda di mobilità con preferenza dei 18 ambiti dalla stessa indicati;



Avv. Vincenzo Manno

Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania

Tel 095.382230 – Fax 095.7169495

vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it

avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

5) Accertare e dichiarare il riconoscimento del predetto servizio della scuola paritaria quale titolo valutabile anche ai fini della mobilità all'attribuzione del relativo punteggio aggiuntivo di 65 punti da sommarsi ai 32+6 già riconosciuti e così complessivamente 97 oltre 6 per il ricongiungimento o in subordine condannarsi l'amministrazione scolastica in relazione agli anni 8x 6 punti e pertanto 48 punti complessivi ai fini della mobilità per il servizio svolto nella paritaria ed in via ancora subordinata, ove mai non si ritenesse il servizio di ruolo al pari del pre ruolo, riconoscersi il punteggio ai fini della mobilità di 3 punti x 8 anni e pertanto 24 punti aggiuntivi per il servizio svolto nella scuola paritaria, ordinando all'amministrazione competente di adottare ogni provvedimento connesso e consequenziale a tal fine necessario e comunque in aggiunta al punteggio erroneamente riconosciuto nella mobilità docenti 016/017 oltre ai 5 punti per il master dalla stessa ottenuto e non riconosciuto. 6) Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario;

Nota fiscale: Ai fini del versamento del contributo unificato la controversia è di valore indeterminabile e pertanto il contributo ammonta ad € 259,00.

Messina/ Catania 14.11.016 f.to Avvocato Vincenzo La Cava

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti i 18 ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, formula espresa istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i controinteressati coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 nonché di tutti i docenti appartenenti alla classe di concorso posto comune e di tutti i partecipanti alla procedura di mobilità indetta con il CCNL ed o.m. 241 /2016, ed inseriti negli elenchi di nuova assegnazione per le province di tutti gli ambiti di Italia attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami/2> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso ;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie della Classe di Concorso posto comune potenzialmente controinteressati, ed inseriti nelle graduatorie della mobilità professionale ed interprovinciale;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Messina / Catania 11.10.016

F.to Avvocato Vincenzo La Cava

con decreto del 2.12.2016, il Giudice, assegnatario del procedimento, ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 27.2.2019;

con istanza motivata, depositata in data 6.2.2017, la Prof.ssa Musumarra Barbara ha chiesto che la fissata udienza venisse anticipata ad una data più vicina;



Avv. Vincenzo Manno
Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania
Tel 095.382230 – Fax 095.7169495
vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it
avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

con decreto del giorno 8.2.2017, il Giudice ha rigettato l'istanza di anticipazione udienza e, nel contempo, ha trasmesso gli atti al Presidente al fine di provvedere sull'istanza di notifica pubblici proclami;

con provvedimento del 15.3.2017 è stata disposta la notifica per pubblici proclami e fissata la nuova udienza per il 27 settembre 2017;

all'udienza del 27.9.2017, il Giudice ha rinviato la causa per discussione al 21.2.2018, concedendo al ricorrente termine per note sino a dieci giorni prima.

Di seguito si riporta il contenuto delle predette note e le conclusioni rassegnate

TRIBUNALE DI CATANIA -SEZIONE LAVORO-

Note autorizzate (R.G. 11513/016)

Nell'interesse della Prof.ssa MUSUMARRA Barbara, c.f.MSMBBR79E46G371Q, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo La Cava, c.f.LCVVCN74D13F158Q, giusta procura in atti
Contro: MINISTERO DELLA ISTRUZIONE , DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA , in persona del Ministro p.t., e altri

Tutti resistenti

e nei confronti di tutti i controinteressati coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 nonché di tutti i docenti appartenenti alla classe di concorso di posto comune e/o di tutti i docenti inseriti e partecipanti alla procedura di mobilità indetta con il CCNI ed ordinanza ministeriale n. 241 /2016 per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 cpc, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza stesa in calce al presente ricorso.

Con ricorso depositato in data 29.11.2016 la Prof.ssa MUSUMARRA Barbara, premesso di essere docente nella classe di concorso scuola infanzia, assunta con contratto a tempo indeterminato in data 1.9.015, adiva l'Intestato Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, chiedendo il riconoscimento, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo prestato senza soluzione di continuità presso i seguenti istituti scolastici paritari e statali che, per comodità di lettura, di seguito si riportano:

Più precisamente la ricorrente ha chiesto: 1)Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra l'illegittimità del provvedimento nota mail del 27.7.016 di mancata assegnazione dell'ambito richiesto secondo l'ordine ivi espresso in domanda di mobilità e conseguentemente disapplicare i provvedimenti lesivi di mancata assegnazione della sede richiesta (mail del 27.7.016) della posizione giuridica soggettiva della ricorrente se del caso anche per l'anno scolastico 017/018, e conseguentemente attribuire alla ricorrente la sede di servizio corretta a seguito del riconoscimento dei 65 o in subordine 24 punti di mobilità da sommarsi a quelli già riconosciuti e per l'effetto ordinare all'Amministrazione **convenuta l'assegnazione della ricorrente in uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque negli ambiti richiesti** e comunque adottare ogni provvedimento utile in tal senso.

2)Accertare e dichiarare ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 detta disposizione delle note comuni allegate al C.C.N.L. per la mobilità docenti a.s. 016/017 e dell'art 485 d.lvo 297/1994 nella parte in cui dispone che il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile deve essere disapplicata con contestuale affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento anche ai fini della graduatoria della mobilità del servizio di insegnamento svolto in istituti scolastici paritari di cui in premessa.

3)Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'immediato riconoscimento, sia ai fini della mobilità che ai fini della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto negli anni scolastici come da prospetto in narrativa e previa disapplicazione del



Avv. Vincenzo Manno

Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania

Tel 095.382230 – Fax 095.7169495

vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it

avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

d.lgs 297/1994 art 485 , e delle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 016/017 nella parte in cui dispone che “ il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile “e di tutti gli atti connessi e consequenziali ivi incluso il provvedimento nota mail del 27.7.016 di mancata assegnazione del movimento richiesto e disporre la rettifica dei movimenti in tal senso ordinando all'amministrazione scolastica di collocare la ricorrente presso la sede di competenza;

4) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio di insegnamento prestato alle dipendenze degli istituti paritari nella stessa misura in cui viene valutato nelle scuole statali e comunque per intero nonché ordinare all'amministrazioni resistenti la rettifica del punteggio ottenuto, poiché in contrasto sia con la normativa nazionale L. 62/2000 nonché con la normativa comunitaria (direttiva CEE 77/1990) e per l'effetto riconoscere per intero il servizio pre ruolo ai fini della mobilità della scuola prestato dalla docente nella paritaria e nella scuola statale ;

5) Conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l'ufficio scolastico provinciale competente all'emanazione di tutti gli atti necessari ivi inclusa la rettifica del punteggio e la sospensione anche per l'anno scolastico 2017/018 dell'incarico erroneamente indicato peraltro presso la direzione didattica Villaggio Girasole, Corciano **in favore della sede e/o dell'ambito indicato dalla ricorrente e compreso nella regione sicilia come dalla stessa indicato nella domanda di mobilità** con preferenza dei 18 ambiti dalla stessa indicati;

6) Accertare e dichiarare il riconoscimento del predetto servizio della scuola paritaria quale titolo valutabile anche ai fini della mobilità all'attribuzione del relativo punteggio aggiuntivo di 65 punti da sommarsi ai 32+6 già riconosciuti e così complessivamente 97 oltre 6 per il ricongiungimento o in subordine condannarsi l'amministrazione scolastica in relazione agli anni 8x 6 punti e pertanto 48 punti complessivi ai fini della mobilità per il servizio svolto nella paritaria ed in via ancora subordinata, ove mai non si ritenesse il servizio di ruolo al pari del pre ruolo, riconoscersi il punteggio ai fini della mobilità di 3 punti x 8 anni e pertanto 24 punti aggiuntivi per il servizio svolto nella scuola paritaria, ordinando all'amministrazione competente di adottare ogni provvedimento connesso e consequenziale a tal fine necessario e comunque in aggiunta al punteggio erroneamente riconosciuto nella mobilità docenti 016/017 oltre ai 5 punti per il master dalla stessa ottenuto e non riconosciuto.

7) Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario; Nel giudizio de quo le amministrazioni resistenti, seppur ritualmente citate, non si costituivano. All'udienza del 27.09.017 il Giudice, rinviata la causa all'udienza del 21.2.018 per la discussione e le statuizioni definitive, ha concesso termine al ricorrente per il deposito di note sino a dieci giorni prima.

1. In ordine al mancato riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo.

La ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale voler ordinare all'Amministrazione convenuta l'assegnazione della ricorrente in uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque negli ambiti richiesti e comunque adottare ogni provvedimento utile in tal senso.

Più precisamente la prof.ssa Musumarra contesta la illegittima tabella di valutazione dei titoli afferente la predetta mobilità e contestualmente chiede assegnarsi in uno degli ambiti di cui alla domanda di mobilità compreso nella regione sicilia come dalla stessa indicato nella domanda di mobilità con preferenza dei 18 ambiti dalla stessa indicati con attribuzione del relativo punteggio aggiuntivo di 65 punti da sommarsi ai 32+6 già riconosciuti e così complessivamente 97 oltre 6 per il ricongiungimento o in subordine condannarsi l'amministrazione scolastica in relazione agli anni 8 x 6 punti e pertanto 48 punti complessivi ai fini della mobilità per il servizio svolto nella paritaria ed in via ancora subordinata, ove mai non si ritenesse il servizio di ruolo al pari del pre ruolo, riconoscersi il punteggio ai fini della mobilità di 3 punti x 8 anni e pertanto 24 punti aggiuntivi per il servizio svolto nella scuola paritaria, ordinando all'amministrazione competente di adottare ogni provvedimento connesso e consequenziale a tal fine necessario e comunque in aggiunta al punteggio erroneamente riconosciuto nella mobilità docenti 016/017 oltre ai 5 punti per il master dalla stessa ottenuto e non riconosciuto.

Orbene la tabella di valutazione allegata al CCNI deve essere disapplicata poiché in contrasto sia con la norma nazionale (legge 62/00 e legge 107/2015) che con la direttiva CEE 77/1990.

Sotto il primo profilo occorre rilevare che l'errata interpretazione della stessa tabella laddove richiamando l'art 485 del T.U. dispone “ *Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*



Avv. Vincenzo Manno

Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania

Tel 095.382230 – Fax 095.7169495

vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it

avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole dell'infanzia comunali."

Il vero è invece che l'art. 485 nella parte in cui non riconosce il predetto servizio svolto dai docenti nella scuola paritaria, non poteva includere le odierne scuole paritarie (istituite con l. 62/2000) fra le scuole non statali, essendo stato pubblicato ben prima dell'entrata in vigore della legge n. 62 /2000, legge che, introduce per le scuole paritarie il riconoscimento della "parità" in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti.

Le scuole private che avrebbero chiesto ed ottenuto la "parità" e quindi sono entrate nella schiera delle scuole paritarie, rappresentano la maggioranza, mentre di contro esistono ancora scuole private che non hanno ancora ottenuto questo riconoscimento e pertanto vengono definite parificate secondo la desueta classificazione che si fondava su ALTRI requisiti (come ad es. l'adeguamento ai programmi ministeriali) che non contemplavano la possibilità di rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Difatti, occorre rilevare, come correttamente sostenuto nella fase cautelare, che con la L. 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) il legislatore ha infatti stabilito che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

Prevede, infatti, il primo comma dell'unico articolo della menzionata legge che "Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita".

La legge in esame al comma 2 dell'articolo unico definisce "scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5 e 6."

La norma precisa, al comma 3 dell'unico articolo, che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico, accolgono chiunque richieda, accettandone il progetto educativo, di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap e, al comma 4, che la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti necessari elencati al comma 4 (e rappresentati da: "a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purchè in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore"), sempre che si impegnino espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3

Alla luce delle superiori argomentazioni, non v'è chi non veda come la disposizione di cui all'art. 485, commi 1 e 3, norma che continua illogicamente a trovare attualmente applicazione, si pone in aperto contrasto con una legge entrata in vigore in epoca successiva, (nonché con la direttiva 70/1999) e con esse appare incompatibile.

Il vero è che il disposto testuale dell'art. 485 del TU 297/1994, ancorché faccia espresso riferimento alle scuole secondarie "pareggiate"(comma 1), ossia alle scuole private che non hanno ottenuto il riconoscimento della parità, e che vengono ancora oggi definite secondo la vecchia classificazione, fondata su altri requisiti e senza la possibilità di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, non può non applicarsi anche nei confronti delle rinominate e ancora più rigorosamente disciplinate "scuole paritarie".



Avv. Vincenzo Manno

Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania

Tel 095.382230 – Fax 095.7169495

vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it

avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt.360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94 ove si prevede il riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" (comma 1) ovvero presso le scuole elementari "parificate" (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie".

Alla luce delle superiori considerazioni appare evidente che l'art 485 non potesse prevedere le rinominate scuole paritarie ne tale equiparazione intervenuta invece con la L.62/00 che ha espressamente affermato che "Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e che le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico" (art.1 commi 1 e 3).

In ragione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L.62/00, la successiva L.27/06 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08).

In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: "dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione" e, altresì, "dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore", così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014); c) nell'ultima procedura concorsuale per l'assunzione dei docenti, ha previsto espressamente che, ai sensi del dm 94/016 appariva "opportuno definire in analogia con la valutazione dei titoli... la valutabilità del servizio prestato sullo specifico posto o classe di concorso presso le istituzioni statali, paritarie e dell'istruzione e formazione professionale che erogano percorsi preposti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e del diritto dovere all'istruzione".

Ora se l'art. 2, comma 2, del d.l. 255/2001, prendendo atto dell'avvenuta equiparazione tra servizio reso presso scuole statali e quello reso presso le paritarie, ha disposto che "i servizi" vengano valutati **NELLA STESSA MISURA**, non si ravvisano ragioni per limitare l'efficacia della suddetta disposizione ai soli fini della formazione delle GAE e non estenderla in sede di mobilità del medesimo personale.

In definitiva diversamente opinando significherebbe, in maniera del tutto irragionevole, anche nella prospettiva di una interpretazione sistematicamente coerente, equiparare il servizio reso nelle scuole paritarie a quello svolto nelle scuole statali soltanto ai fini della progressione nelle graduatorie ad esaurimento ai fini della immissione in ruolo, e non valutarlo viceversa nel contesto nel medesimo quadro normativo volto alla equiparazione dei due sistemi ai fini della mobilità e della ricostruzione della carriera. (Trib. Roma .dott. Selmi, Sentenza n. 2651/2017 pubbl. il 16/03/2017 RG n. 36894/2016; Sentenza n. 2652/2017 pubbl. il 16/03/2017)

In definitiva appare evidente ritenere che il disposto del CCNI sulla mobilità di cui si chiede la disapplicazione contrasta pertanto sia con i principi generali dell'Ordinamento che altresì con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della P.A. (art. 3 e 97 Cost.) per effetto della palese violazione della normativa che ha sancito che "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002).

Sotto tale primo profilo il ricorso deve essere accolto



Avv. Vincenzo Manno

Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania

Tel 095.382230 – Fax 095.7169495

vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it

avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

2. In relazione al riconoscimento del punteggio per intero.

Inoltre il citato art 485 del d.lgs 297/1994 per come formulato risulta irrispettoso anche del diritto comunitario ed in particolare 1999/70 in relazione al calcolo del punteggio per intero sull'anzianità di servizio preruolo.

Sul punto la giurisprudenza nazionale, in ultimo con la sentenza n 3967/016 resa da codesto **Tribunale di Roma** in accoglimento di un ricorso patrocinato da codesto difensore ha cristallizzato il principio della disapplicazione del T.U 297/1994 nella parte in cui opera una discriminazione per il servizio pre ruolo riconoscendo conseguentemente per intero il punteggio prestato *“in applicazione della normativa nazionale da disapplicare, l'amministrazione scolastica ha riconosciuto alla ricorrente un punteggio inferiore a quello che le sarebbe dovuto spettare qualora non fosse stata applicata alcuna discriminazione tra i lavoratori. Infatti la normativa nazionale prescrive che il servizio di anni pre-ruolo, per quanto attiene la mobilità volontaria ed a parità di ordine d'istruzione, ha ancora una valutazione ridotta del 50% rispetto al servizio svolto nel ruolo di appartenenza. Se poi si passa al calcolo del punteggio per gli anni di servizio pre-ruolo per la mobilità d'ufficio, o per le graduatorie interne d'Istituto, il valore del punteggio di tale servizio è calcolato nel seguente modo: per i primi 4 anni spettano 3 punti ogni anno, e per gli anni pre-ruolo successivi ai primi quattro il punteggio si riduce addirittura a soli 2 punti ogni anno. In sostanza, mentre un anno di ruolo viene valutato, per la mobilità degli insegnanti, 6 punti, la valutazione del punteggio pre ruolo per la mobilità volontaria vale la metà, cioè 3 punti. Riepilogando si ha che per la mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, e per la compilazione delle graduatorie interne d'Istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari, la valutazione del punteggio pre-ruolo viene così determinata: 3 punti per ognuno dei primi 4 anni e 2 punti per ogni anno di pre-ruolo eccedenti i quattro anni suddetti, mentre per la mobilità volontaria il punteggio di preruolo vale unicamente 3 punti ogni anno. Occorre rilevare che questo calcolo del punteggio sull'anzianità di servizio pre-ruolo è anch'esso in netto contrasto con la direttiva europea 1999/70 che vorrebbe lo stesso punteggio per anni di ruolo e anni di pre-ruolo, almeno per la stessa tipologia d'insegnamento, nel caso di specie docente di sostegno”*.

In tal senso anche sentenza Trib. Torino 8.3.017 rg 5358/016, sentenza Trib. Caltagirone n. 295/017 Trib. Roma .dott. Selmi, Sentenza n. 2651/2017 pubbl. il 16/03/2017 RG n. 36894/2016; Sentenza n. 2652/2017 pubbl. il 16/03/2017, ordinanza cautelare Trib. Catania **31753/2017 del 10.10.017. (identica fattispecie)**

La docente ha, pertanto, diritto al riconoscimento del servizio di insegnamento prestato alle dipendenze della scuola statale e, nella stessa misura in cui viene valutato per quest'ultima del servizio prestato negli istituti paritari, con conseguente attribuzione del relativo punteggio aggiuntivo di 65 punti da sommarsi ai 32+6 già riconosciuti e così complessivamente 97 oltre 6 per il ricongiungimento ovvero, in subordine, ove mai non si ritenesse il servizio di ruolo al pari del pre ruolo, riconoscersi il punteggio ai fini della mobilità di 3 punti x 8 anni e pertanto 24 punti aggiuntivi per il servizio svolto nella scuola paritaria, ordinando all'amministrazione competente di adottare ogni provvedimento connesso e consequenziale a tal fine necessario e comunque in aggiunta al punteggio erroneamente riconosciuto nella mobilità docenti 016/017 oltre ai 5 punti per il master dalla stessa ottenuto e non riconosciuto.

Proprio di recente il Consiglio di Stato con ordinanza n. 951 del 7.3.017 ha sospeso la predetta tabella di valutazione dei titoli che “ le tabella di valutazione relativa alla procedure di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale 241 del 2016 nella parte in cui prevedono l'attribuzione di tre punti per ciascun servizio pre ruolo prestato nelle scuole statali pareggiate e parificate escludendo e considerando non valutabile il servizio pre ruolo svolto presso le scuole paritarie sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l.62/2000 l. 107/2015) (doc.1)

Anche sotto tale profilo il ricorso è fondato e deve essere accolto.

3. In ordine alla notifica nei confronti dei controinteressati.

Nel caso in esame la docente sebbene abbia comunque formulato istanza ai sensi dell'art 151 c.p.c occorre rilevare come in effetti non sussista un ipotesi di litisconsorzio necessario che imponga la notifica del ricorso ai docenti assegnati ad una sede indicata dalla istanza nella domanda di mobilità atteso che nella fattispecie la ricorrente ha fatto valere il proprio diritto ad essere assegnata ad una sede indicata nella predetta domanda secondo l'ordine di preferenza e secondo il punteggio attribuito dall'amministrazione in conformità delle disposizioni di legge.

Più precisamente essendo la domanda volta ad ottenere il trasferimento presso tali ambiti senza indicare una specifica sede ciò può avvenire anche in sovrannumero e senza quindi riflessi



Avv. Vincenzo Manno
Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania
Tel 095.382230 – Fax 095.7169495
vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it
avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

diretti nei confronti dei partecipanti alla mobilità (Trib. Catania decreto del 10.10.017 n. 31753) (doc. 2).

P.Q.M.

si insiste nelle rassegnate conclusioni con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre.
Messina/ Catania 26.1.018 F.to *Avvocato Vincenzo La Cava*

Con sentenza n. 776/2018, emessa nel procedimento recante NRG 11513/2016, pubblicata il 21.2.2018, il Tribunale di Catania, sezione Lavoro, ha dichiarato *“il diritto della parte ricorrente alla valutazione, ai fini della carriera e nella graduatoria per la mobilità relativa all'anno scolastico 2017/2018 e agli anni seguenti, del servizio di insegnamento prestato per gli istituti paritari in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio pre-ruolo in scuole statali con la conseguente attribuzione della sede di servizio che le spetterà in base al corretto punteggio; compensato le spese”*;

Di seguito si riporta la sentenza.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Valentina Maria Scardillo, *in funzione di Giudice del Lavoro*, dando pubblica lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 21 febbraio 2018, ha emesso la seguente SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G 11513 /2016

promossa da

MUSUMARRA BARBARA rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZO LA CAVA come in atti - *ricorrente- contro*

M.I.U.R. MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale Provincia di Catania in persona del legale rappresentante pro tempore -*contumace-*

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato in data 28 novembre 2016 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere docente nella classe di concorso scuola infanzia, assunta con contratto a tempo indeterminato in data 1 settembre 2015, lamentava il mancato riconoscimento, in sede di mobilità interprovinciale, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo prestato senza soluzione di continuità presso i seguenti istituti scolastici paritari indicati in ricorso.

Non si costituiva in giudizio l'amministrazione scolastica nonostante la regolare notificazione del ricorso.

All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza.

Oggetto del presente vaglio di merito è la valutabilità del servizio di docenza pre ruolo reso in istituti paritari ai fini della mobilità e della ricostruzione della carriera sul presupposto della illegittimità delle *“Note comuni”* allegate al CCNI per la mobilità del personale docente relativo all'anno scolastico 2017/20128 nella parte in cui dispongono che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile.

Vanno condivisi i numerosi precedenti in tema di questo Tribunale (tra i quali l'ordinanza allegata dal ricorrente) e di copiosa giurisprudenza di merito (segnatamente tra le prime pronunce si veda Tribunale di Rimini sentenza n. 64/2014, Tribunale di Caltagirone, ordinanza cautelare



Avv. Vincenzo Manno

Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania

Tel 095.382230 – Fax 095.7169495

vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it

avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

dell'11 luglio 2016, est. dr. Gasparini, richiamate nel citato precedente di questo Tribunale, e Tribunale di Milano, ordinanza cautelare del 20 luglio 2016, est. dr. Saioni, tutte allegata al ricorso).

Il CCNI relativo alla mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018, dopo aver previsto nella tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo che per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera sono riconosciuti 6 punti, contempla delle "Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e dei passaggi dei docenti" ove è specificato che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibili ai fini della ricostruzione di carriera".

La "Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo" allegata al CCNI concernenti la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018 (cfr. all. 8 al ricorso) prevede l'attribuzione di 6 punti "per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia".

Le "Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e del personale educativo.." in proposito precisano che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:

a) fino al 31/8/2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;

b) nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali;

c) nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.)."

Con la L. 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) il legislatore ha stabilito che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Prevede, infatti, il primo comma dell'unico articolo della menzionata legge che "Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita".

La legge in esame al comma 2 dell'articolo unico definisce "scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6."

La norma precisa, al comma 3 dell'unico articolo, che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico, accolgono chiunque richieda, accettandone il progetto educativo, di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap e, al comma 4, che la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti necessari elencati al comma 4 (e rappresentati da: "a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purchè in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore"), sempre che si impegnino espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3.

Il riconoscimento della parità, dunque, è subordinato al ricorrere di specifiche prescrizioni, proprio in quanto le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico; in ragione di ciò, come osserva-



Avv. Vincenzo Manno

Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania

Tel 095.382230 – Fax 095.7169495

vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it

avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

to dalla giurisprudenza di merito citata (ordinanza Tribunale di Caltagirone, Gasparini), "sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari".

In particolare, in relazione a tale profilo, va richiamata la legge n. 27/2006 di conversione del D.L. n. 250/2005 che, introducendo un articolo 1 bis in sede di conversione, nell'ambito dell'unico sistema nazionale di istruzione, ove si hanno scuole statali e scuole paritarie, ha ricondotto le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al D.Lgs. 297/1994 (dunque parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) nell'ambito delle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie, stabilendo che la parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000.

Va altresì richiamata la C.M. 163 del 16 giugno 2000 che ha chiarito che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici devono "dichiarare che il personale dovente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione" e altresì "dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore".

A fronte dell'affermazione del principio secondo cui le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico, l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (conv. in Legge n. 333 del 2 agosto 2001) ha stabilito che "i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali", così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

Ora, reputa il Tribunale, condividendo sul punto i richiamati precedenti (Tribunale di Caltagirone, cit. e da ultimo altresì Tribunale di Roma, sentenza numero 2652/2017 del 16 marzo 2017 e Tribunale Lanciano 8 maggio 2017, n. 119), che non vi siano ragioni per escludere l'efficacia della suddetta disposizione legislativa rispetto alla formazione delle graduatorie di mobilità, limitandola per converso alla sola formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale.

È vero che la disposizione menzionata è dettata allo specifico fine dell'aggiornamento dei punteggi nella graduatoria permanente, ma la stessa esprime piuttosto l'intenzione del Legislatore di realizzare una completa equiparazione tra scuole statali e paritarie e non vi è ragione di ritenere che il servizio prestato presso le scuole paritarie possa consentire un avanzamento nella graduatoria (destinata a fornire personale da immettere in ruolo) e che per contro possa diventare irrilevante al momento della valutazione complessiva dei servizi per l'individuazione dell'anzianità di carriera raggiunta dal docente immesso in ruolo ai fini della mobilità.

Come condivisibilmente osservato nel precedente di merito menzionato (Tribunale di Caltagirone, ordinanza dell'11 luglio 2016), al fine di escludere la valutazione del servizio in questione non si potrebbe attribuire rilievo al riferimento operato dagli artt. 360 comma 6 e 485 del D.Lgs. n. 297/94 al riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie pareggiate (art. 485, comma 1) ovvero presso le scuole elementari parificate (art. 485, comma 2), essendo del tutto evidente che le disposizioni citate, che utilizzano una terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, oggi non possano che trovare applicazione nei confronti delle scuole paritarie. E ciò è confermato dal sopra richiamato D.L. n. 250/2005 (conv. in L.27/06), che, all'art. 1-bis. ("Norme in materia di scuole non statali"), espressamente prevede che: "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie". Rileva, in proposito, anche la nota n. 0069064 del 4 agosto 2010 della Ragioneria Generale dello Stato (cfr. all. 9 al ricorso) che ha riconosciuto che la citata Legge n. 62/2000 nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 sottolineando, altresì, e ne è questa la ragione, che "...le disposizioni contenute nell'art. 1- bis del D.L. 5.12.2005, n. 250...nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello presso le scuole statali".

Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa che ha avuto modo di chiarire come "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa



Avv. Vincenzo Manno

Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania

Tel 095.382230 – Fax 095.7169495

vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it

avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

dell'offerta, formativa" (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1102/2002), nonché la giurisprudenza del lavoro, la quale ha rimarcato come "proprio la Legge 10 marzo 2000 n. 62 che... ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali", b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire e mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del d. lgs. 16/4/1994, n. 297" (cfr. Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014). Ne discende che la disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2017/2018 nella parte in cui dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" contrasta con le disposizioni di legge sopra richiamate in materia di parità scolastica.

Ragionando diversamente, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilità, tra servizi nei quali si esplica e si esaurisce il sistema di istruzione nazionale voluto dalla L. 62/2000 aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Pertanto, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e alla luce dell'art. 40 commi 1 ultimo cpv e 3 *quinquies* del d.lgs. n. 165/2001, la disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2017/2018 deve essere disapplicata, con affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria di mobilità per l'a.s. 2017/2018 e per gli anni seguenti nonché ai fini giuridici ed economici di carriera, del servizio d'insegnamento svolto negli istituti scolastici indicati in atti.

Le spese possono compensarsi, avendo l'amministrazione agito sulla base della normativa secondaria di riferimento e vista la novità interpretativa.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara il diritto della parte ricorrente alla valutazione, ai fini della carriera e nella graduatoria per la mobilità relativa all'anno scolastico 2017/2018 e agli anni seguenti, del servizio di insegnamento prestato per presso gli istituti paritari indicati in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio pre-ruolo in scuole statali con la conseguente attribuzione della sede di servizio che le spetterà in base al corretto punteggio; compensa le spese.

Così deciso in Catania il 21 febbraio 2018 .

Il Giudice del Lavoro *Valentina Maria Scardillo*

con istanza del 23.2.2018 la sig.ra Musumarra Barbara ha chiesto che la sentenza venisse emendata da un errore materiale in essa presente, afferente all'anno scolastico in essa indicato;

con provvedimento del 9.5.2018 è stato corretto l'errore materiale presente in sentenza.



Avv. Vincenzo Manno
Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania
Tel 095.382230 – Fax 095.7169495
vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it
avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

Con ricorso depositato il 18.4.2018 e notificato il successivo 3.5.2018, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ha proposto appello avverso la succitata sentenza, richiedendo la riforma integrale di quest'ultima ed, il conseguente rigetto di tutte le domande formulate dall'odierna ricorrente; la vittoria delle spese dei compensi dei due gradi di giudizio;

l'udienza di discussione dinanzi al Collegio è stata fissata per il giorno 23.10.2018;

con memoria datata 16.10.2018 la Prof.ssa Musumarra Barbara si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza;

con sentenza n. 533/2020, emessa nel giudizio recante NRG 294/2018, pubblicata il 14.9.2020, la Corte di Appello di Catania – sezione Lavoro-, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado; rimesso le parti davanti al giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Catania e assegnato il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione del giudizio e, infine, compensato tra le parti le spese processuali.

Di seguito, si riportano integralmente e nell'ordine: il ricorso in appello depositato e notificato dal MIUR, la memoria di costituzione e risposta depositata dalla Prof.ssa Musumarra Barbara, nonché la sentenza n.533/2020 emessa dalla Corte di Appello di Catania.

**CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
RICORSO PER APPELLO**

Per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Catania (C.F. 80255230585), in persona del rispettivo rappresentante legale pro tempore, organicamente patrocinati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149, sono ex lege domiciliati appellanti

Contro Musumarra Barbara, nata il 6/05/1979, a Paternò (CT), c.f. MSMBBR79E46G371Q, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo La Cava appellata

AVVERSO

la sentenza n. 776/2018 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, emessa a definizione del procedimento n. 11513/16 R.G., pubblicata in data 21.02.2018, che, in accoglimento della domanda avanzata da controparte, ha dichiarato il diritto della stessa alla valutazione del servizio pre-



Avv. Vincenzo Manno

Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania

Tel 095.382230 – Fax 095.7169495

vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it

avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

stato presso scuole paritarie tanto ai fini della mobilità, quanto agli effetti della progressione di carriera.

Specificazione della parte della sentenza che si intende appellare.

La sentenza di primo grado viene appellata nelle parti in cui:

dichiara il diritto della parte ricorrente alla valutazione, ai fini della carriera e nella graduatoria per la mobilità relativa all'anno scolastico 2017/2018 e agli anni seguenti, del servizio di insegnamento prestato per presso gli istituti paritari indicati in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio preruolo in scuole statali con la conseguente attribuzione della sede di servizio che le spetterà in base al corretto punteggio;

Compensa le spese.

Detta sentenza è, nelle parti appena evidenziate, ingiusta ed erronea e va riformata per i seguenti

MOTIVI

1. ERRONEITA' DELLA PRONUNCIA E LEGITTIMITA' DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE

Si deduce l'erroneità della sentenza appellata, stante la legittimità dell'operato dell'Amministrazione.

Invero, l'assunto fatto proprio dal Decidente, in ordine alla equiparazione sotto ogni profilo del servizio prestato presso le scuole statali e quelle paritarie non può essere condiviso, come già affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito che ha avuto modo di esaminare la questione de qua.

Si premette che l'art. 1 L. n. 62 del 2000 ("1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita") e l'art. 2, comma 2, D.lgs. n. 255 del 2001 ("2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento. I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

Fermo restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca") esprimono un principio di equivalenza tra il servizio d'insegnamento prestato nelle scuole Statali e quello svolto nelle scuole paritarie.

Tuttavia, tale equiparazione sussiste ai soli fini dell'inserimento nelle GAE, con un trattamento che già si palesa – per scelta legislativa – come di assoluto favore per gli insegnanti delle scuole paritarie.

E tale parificazione, in ogni caso, non può mai superare il dato oggettivo che il servizio risulta prestato presso due datori di lavoro diversi, di talché anche volendo dare applicazione al principio

di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, il servizio reso presso le scuole paritarie non appare valutabile ai fini della mobilità né ai fini della ricostruzione di carriera.

Infatti, quanto al mancato riconoscimento del punteggio per il servizio pre ruolo prestato, si osserva che tale esclusione trova fondamento nell' art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riproduce gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 370 del 1970 convertito in L. n. 576 del 1970.

Sul punto, già la Suprema Corte di Cassazione (v. Sez. L, Sentenza n. 1035 del 20/01/2014) ha avuto modo di precisare che "l' art. 2 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370, conv. in L. 26 luglio 1970, n. 576, riprodotto dall' art. 485 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari, del periodo di insegnamento preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali, attribuisce un beneficio, sicché, rivestendo carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva con riguardo ai servizi prestati presso istituti infantili diversi da quelli statali o



Avv. Vincenzo Manno

Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania

Tel 095.382230 – Fax 095.7169495

vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it

avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

comunali". Né carattere decisivo assumono le deduzioni contenute nella sentenza impugnata circa l'irrelevanza delle predette statuizioni emesse dal Giudice di Legittimità

Bisogna, infatti, nettamente distinguere quello che è il riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie ai fini dell'inserimento nella graduatoria ad esaurimento dal riconoscimento che

viene, invece, svolto ai fini economici, dopo l'assunzione, ossia ai fini dell'anzianità di servizio che è quello che viene qui in esame.

Se, dunque, l'insegnamento presso scuole non statali può costituire titolo valido ai fini del posizionamento in graduatoria, in quanto esperienza lavorativa assimilabile a quella svolta presso scuole pubbliche, non si vede perché tale titolo debba essere riconosciuto anche ai fini della ricostruzione della carriera, ossia al fine del riconoscimento di una anzianità di servizio convenzionale presso lo Stato, quando, invece, tale servizio è stato espletato presso scuole non statali (per il cui accesso, peraltro, neppure è previsto un concorso pubblico).

Irrilevante appare, dunque, il fatto che la L. n. 62 del 2000 abbia espressamente affermato che "Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e che le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico" (art.1 commi 1 e 3), che siano stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L. n. 62 del 2000, la successiva L. n. 27 del 2006 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i D.M. n. 267 del 2007 e D.M. n. 83 del 2008), nonché che l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255 del 3 luglio 2001 abbia disposto l'equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano "valutati nella stessa misura", in quanto il servizio prestato presso la scuola paritaria in questione rimane, comunque, servizio prestato presso un ente privato, con conseguente ragionevolezza della sua esclusione ai fini del conteggio dell'anzianità di servizio presso lo Stato.

Le medesime considerazioni valgono con riferimento alla pretesa di far valere il punteggio maturato presso le scuole paritarie nell'ambito delle procedure di mobilità in quanto, coerentemente rispetto ai principi sopra esposti, e dunque in maniera non censurabile, il piano di mobilità straordinario, disciplinato con CCNI per la mobilità del personale docente siglato in data 08.04.2016, all'art. 6 FASE C prevede che "gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"; e nella allegata tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente, al punto n. 1 (anzianità di servizio), lettera B prevede da un lato "per ogni anno di servizio pre ruolo" l'attribuzione di punti n. 3" e nelle NOTE COMUNI riportate in calce precisa che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera".

Con riguardo, poi, all'interpretazione dell'art. 485 D.Lgs. n. 297 del 1994, va premesso che esso recita: "personale docente. 1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. 2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie. 3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati



Avv. Vincenzo Manno

Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania

Tel 095.382230 – Fax 095.7169495

vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it

avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

nelle scuole materne statali o comunali. 4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici. 5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università. 6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. 7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

La previsione che qui viene in rilievo è quella di cui al comma primo, previsione in forza della quale il servizio prestato dai docenti di scuola superiore, nel periodo preruolo, nelle scuole parificate è

riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.

Si ribadisce che nell'interpretare detta norma, la Cassazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1035 del 20/01/2014) ha avuto modo di precisarne il carattere eccezionale, con conseguente impossibilità di ogni interpretazione analogica.

Muovendo da tale premessa, va considerato che la L. n. 62 del 2000, in via transitoria e programmatica, ha stabilito che "alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297". Il D.L. n. 250 del 2005 ha tuttavia precisato che "allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie".

Il medesimo D.L. n. 250 del 2005, all'art. 1 bis, ha poi previsto che "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie, con scadenza ex lege delle convenzioni di parifica al 31.8.2008".

Da tale data, quindi, il riferimento dell'art. 485 D.Lgs. n. 297 del 1994 alle scuole parificate e al servizio prestato presso le scuole parificate è divenuto privo di attualità, risultando superata la distinzione tra parificate, pareggiate e paritarie.

Né stante la diversità di regime e non equivalenza tra scuole parificate e scuole paritarie la norma dell'art. 485 può dirsi applicabile analogicamente alle paritarie o come nel caso di specie a quelle

scuole parificate che abbiano chiesto e ottenuto di essere riconosciute quali paritarie.

In simile contesto, la disposizione del CCNI secondo cui "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano

mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali" risulta del tutto coerente e rispettosa dell'evoluzione normativa di cui si è dato conto".

Ciò premesso, la disciplina contrattuale censurata da parte appellata non confligge per le ragioni esposte con alcuna norma imperativa, in quanto, il legislatore ha equiparato il servizio di insegnamento svolto nelle scuole statali a quello svolto nelle scuole paritarie ai soli fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (cfr. art. 2, comma 2, D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito in L. 20 agosto 2001, n. 333) e non in via generale per ogni aspetto inerente il rapporto di lavoro.

Pertanto, la decisione delle parti sociali, recepita nelle "note comuni" al CCNI, di non valutare il servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie ai fini tutt'affatto diversi della mobilità territoriale, appare esente da vizi.



Avv. Vincenzo Manno

Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania

Tel 095.382230 – Fax 095.7169495

vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it

avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

Per altro verso, alla luce della ricostruzione del quadro normativo sopra delineata non pare fondata la tesi secondo cui la disposizione in tema di ricostruzione di carriera, dettata dall' art. 485 D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e riferita al servizio prestato presso le scuole secondarie "pareggiate" e le scuole elementari "parificate" sarebbe applicabile anche al servizio prestato presso le scuole "paritarie" introdotte nell'ordinamento in un momento successivo (attraverso la citata L. 10 marzo 2000, n. 62).

L'equiparazione tra scuole pareggiate" e "parificate" da un lato e scuole "paritarie" dall'altro non è sancita da alcuna norma di legge, né ad essa può giungersi in via interpretativa in assenza di univoci dati testuali e sistematici.

La disamina del complesso normativo induce, semmai, a conclusioni di segno opposto: in particolare il citato D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 , convertito in L. 3 febbraio 2006, n. 27 , nel prevedere il "definitivo superamento" delle disposizioni del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 "anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie", evidenzia una discontinuità tra il sistema delineato dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 articolato in scuole "pareggiate" e "parificate" e il sistema voluto dalla L. 10 marzo 2000, n. 62 , che ha introdotto la nuova categoria delle scuole "paritarie".

Né – si ribadisce la disposizione del CCNI in esame pare in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, atteso che i servizi preruolo prestati presso scuole statali e presso scuole paritarie sono resi alle dipendenze di datori di lavoro diversi. Piuttosto, la diversa valutazione degli stessi in sede di mobilità territoriale non configura una discriminazione in danno dei lavoratori a tempo determinato, rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, "per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato" giacché il fattore che determina il diverso trattamento non è rappresentato dalla natura a tempo determinato del contratto ma dalla natura giuridica del datore di lavoro" Le considerazioni svolte consentono di affermare che l'insegnamento presso scuole non statali seppur può costituire titolo valido ai fini del posizionamento in graduatoria, in quanto esperienza lavorativa assimilabile a quella svolta presso scuole pubbliche, non costituisce in ogni caso titolo utile ai fini della ricostruzione della carriera né titolo rilevante nell'ambito delle procedure di mobilità.

In tal senso, entrambe le domande spiegate da controparte appaiono prive di fondamento ed erronea appare la sentenza che ne riconosce la fondatezza.

Sulla condanna alle spese

Si chiede, quindi, la riforma della sentenza nei termini sopra specificati, nonché in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, oltretutto del presente grado di impugnazione.

Per tutto quanto chiarito ed esposto, si formulano, allo stato e con ogni riserva, le seguenti

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ON. LE CORTE D'APPELLO DI CATANIA – SEZIONE LAVORO –

previa nomina del consigliere relatore e fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente, nel merito, ogni domanda avanzata da controparte, riformando la sentenza appellata nel senso di dichiarare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione e, quindi, l'insussistenza del diritto di controparte alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità, a.s. 2017/18 e seguenti, nonché ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio di insegnamento complessivamente prestato in istituto scolastico paritario, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale; con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.

Si producono documenti come da separato indice.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e il contributo unificato va prenotato a debito ex artt. 11 e 158 dPR 115/2002.

Catania, lì 18/04/2018

L'Avvocato dello Stato

Christian Giuseppe Scalisi

INDICE allegati copia della sentenza appellata; ricorso di primo grado.

CORTE DI APPELLO DI CATANIA -SEZIONE LAVORO

Memoria di costituzione(rg 2114/018)



Avv. Vincenzo Manno

Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania

Tel 095.382230 – Fax 095.7169495

vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it

avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

Per la Prof.ssa MUSUMARRA Barbara nata a Paternò il 06.05.1979 ivi residente in via Madonna delle Grazie 33, c.f.MSMBBR79E46G371Q, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo La Cava elettivamente domiciliata presso il suo studio e che intende ricevere le comunicazioni e i biglietti di cancelleria ai seguenti indirizzi: (avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it; fax 090346288, c.f. LCVVCN74D13F158Q) rappresentata e difesa dal sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, giusta procura rilasciata in calce su foglio separato, ricorrente contro MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., resistente nonché UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER UMBRIA, in persona del Direttore p.t.; resistente UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Direttore p.t.; resistente AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI CATANIA, in persona del Direttore p.t.;, resistente e nei confronti di tutti i controinteressati coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 nonché di tutti i docenti appartenenti alla classe di concorso di posto comune e/o di tutti i docenti inseriti e partecipanti alla procedura di mobilità indetta con il CCNI ed ordinanza ministeriale n. 241 /2016 per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 cpc, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza stesa in calce al presente ricorso.

Premesso

Con ricorso ex art. 414 che si riporta integralmente ha chiesto "1)Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra la illegittimità dei provvedimenti nota mail del 27.7.016 di mancata assegnazione dell'ambito richiesto secondo l'ordine ivi espresso in domanda di mobilità e conseguentemente disapplicare i provvedimenti lesivi di mancata assegnazione della sede richiesta (mail del 27.7.016) della posizione giuridica soggettiva della ricorrente se del caso anche per l'anno scolastico 017/018, e conseguentemente attribuire alla ricorrente la sede di servizio corretta a seguito del riconoscimento dei 65 o in subordine 24 punti di mobilità da sommarsi a quelli già riconosciuti e per l'effetto ordinare all'Amministrazione convenuta l'assegnazione della ricorrente in uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque negli ambiti richiesti e comunque adottare ogni provvedimento utile in tal senso.2)Accertare e dichiarare ai sensi degli artt 1339, 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 detta disposizione delle note comuni allegate al C.C.N.L. per la mobilità docenti a.s. 016/017 e dell'art 485 d.lvo 297/1994 nella parte in cui dispone che il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile deve essere disapplicata con contestuale affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento anche ai fini della graduatoria della mobilità del servizio di insegnamento svolto in istituti scolastici paritari di cui in premessa. 3)Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'immediato riconoscimento, sia ai fini della mobilità che ai fini della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto negli anni scolastici come da prospetto in narrativa e previa disapplicazione del d.lgs 297/1994 art 485, e delle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 016/017 nella parte in cui dispone che " il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile "e di tutti gli atti connessi e consequenziali ivi incluso il provvedimento nota mail del 27.7.016 di mancata assegnazione del movimento richiesto e disporre la rettifica dei movimenti in tal senso ordinando all'amministrazione scolastica di collocare la ricorrente presso la sede di competenza;3)Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio di insegnamento prestato alle dipendenze degli istituti paritari nella stessa misura in cui viene valutato nelle scuole statali e comunque per intero nonché ordinare all'amministrazioni resistenti la rettifica del punteggio ottenuto, poiché in contrasto sia con la normativa nazionale L. 62/2000 nonché con la normativa comunitaria (direttiva CEE 77/1990) e per l'effetto riconoscere per intero il servizio pre ruolo ai fini della mobilità della scuola prestato dalla docente nella paritaria e nella scuola statale ; 4)Conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l'ufficio scolastico provinciale competente all'emanazione di tutti gli atti necessari ivi inclusa la rettifica del punteggio e la sospensione anche per l'anno scolastico 2017/018 dell'incarico erroneamente indicato peraltro presso la direzione didattica Villaggio Girasole, Corchiano in favore della sede e/o dell'ambito indicato dalla ricorrente e compreso nella regione Sicilia come dalla stessa indicato nella domanda di mobilità con preferenza dei 18 ambiti dalla stessa indicati;5) Accertare e dichiarare il riconoscimento del predetto servizio della scuola paritaria quale titolo valutabile anche ai fini della mobilità all'attribuzione del relativo punteggio aggiuntivo di 65 punti da sommarsi ai 32+6 già riconosciuti e così complessivamente 97 oltre 6 per il ricon-



Avv. Vincenzo Manno

Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania

Tel 095.382230 – Fax 095.7169495

vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it

avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

giungimento o in subordine condannarsi l'amministrazione scolastica in relazione agli anni 8x 6 punti e pertanto 48 punti complessivi ai fini della mobilità per il servizio svolto nella paritaria ed in via ancora subordinata, ove mai non si ritenesse il servizio di ruolo al pari del pre ruolo, riconoscersi il punteggio ai fini della mobilità di 3 punti x 8 anni e pertanto 24 punti aggiuntivi per il servizio svolto nella scuola paritaria, ordinando all'amministrazione competente di adottare ogni provvedimento connesso e consequenziale a tal fine necessario e comunque in aggiunta al punteggio erroneamente riconosciuto nella mobilità docenti 016/017 oltre ai 5 punti per il master dalla stessa ottenuto e non riconosciuto.6) Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario;

Rimasta contumace l'amministrazione, il Tribunale di Catania, il g. l. dott.ssa Scardillo con sentenza n. n. 776/2018 pubbl. il 21/02/2018 nell'ambito del giudizio incoato al RG n. 11513/2016 ha acclarato "il diritto della parte ricorrente alla valutazione, ai fini della carriera e nella graduatoria per la mobilità relativa all'anno scolastico 2017/2018 e agli anni seguenti, del servizio di insegnamento prestato per presso gli istituti paritari indicati in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio pre-ruolo in scuole statali con la conseguente attribuzione della sede di servizio che le spetterà in base al corretto punteggio; compensa le spese ." corretta in data 9.5.2018, con inciso "dichiara il diritto della parte ricorrente alla valutazione, ai fini della carriera e nella graduatoria per la mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017 e agli anni seguenti, del servizio di insegnamento prestato per presso gli istituti paritari indicati in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio preruolo in scuole statali con la conseguente attribuzione della sede di servizio che le spetterà in base al corretto punteggio "; Avverso la predetta sentenza l'amministrazione statale ha proposto appello asserendo con il primo motivo che "la disciplina contrattuale censurata da parte appellata non confligge per le ragioni esposte con alcuna norma imperativa, in quanto, il legislatore ha equiparato il servizio di insegnamento svolto nelle scuole statali a quello svolto nelle scuole paritarie ai soli fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (cfr. art. 2, comma 2, D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito in L. 20 agosto 2001, n. 333) e non in via generale per ogni aspetto inerente il rapporto di lavoro. Pertanto, la decisione delle parti sociali, recepita nelle "note comuni" al CCNI, di non valutare il servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie ai fini tutt'affatto diversi della mobilità territoriale, appare esente da vizi ". In oltre che i servizi preruolo prestati presso scuole statali e presso scuole paritarie sono resi alle dipendenze di datori di lavoro diversi . In definitiva a dire dell'amministrazione appellante "l'art 2 comma 2 del dlgs 255/01 introduce una uniformità di valutazione di servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie e statali ma solo in relazione alla specificità dell'inserimento nelle graduatorie degli insegnanti all'avvio dell'anno scolastico " con la conseguenza che trattasi di una normativa eccezionale e come tale non estensibile analogicamente alla ricostruzione della carriera e al calcolo di anzianità di servizio " e che "la norma pattizia non introduce neppure una illegittima discriminazione tra lavoratori che svolgono medesime mansioni in violazione dei principi di cui all'art 4 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE in quanto non può trascurarsi la circostanza che il servizio reso nelle scuole paritarie è prestato presso un datore di lavoro diverso dallo stato " . Il ricorso in appello è infondato , il provvedimento gravato esente da censure e deve essere confermato per i seguenti

MOTIVI

1.Violazione e falsa applicazione di legge; violazione della legge 62/2000, Legge 107/2015 ; Contrasto con il principio di parità di trattamento; Identità di insegnamento tra diverse istituzioni scolastiche; Equiparazione del servizio scolastico prestato presso istituti paritari e statali; Con motivo di doglianza l a parte appellante asserisce della non applicabilità della legge 62/2000 e della legge 333/2001 e che dal cui combinato disposto non si ricaverebbe il principio di totale equivalenza tra il servizio di insegnamento prestato nelle scuole statali e quello svolto nelle scuole paritarie. Più precisamente a dire del l a parte appellante "...l'art 1 della legge 62/2000 riferisce che la qualificazione di parità all'aspetto funzionale degli apparati e non al servizio di insegnamento e chè l'art 2 comma 2 del d.lgs 255/01(convertito in legge 333/2001) introduce una uniformità di valutazione di servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie e statali ma solo in relazione alla specificità dell'inserimento nelle graduatorie degli insegnanti all'avvio dell'anno scolastico" con la conseguenza che si tratterebbe di una normativa eccezionale e come tale non estensibile analogicamente alla ricostruzione della carriera e al calcolo di anzianità di servizio. Orbene tale assunto è errato e come tale deve essere riformato. Preliminarmente al fine di confutare la tesi formulata dalla parte appellante occorre evidenziare gli aspetti normativi



Avv. Vincenzo Manno

Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania

Tel 095.382230 – Fax 095.7169495

vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it

avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

di cui alla legge 62/2000. La predetta disposizione ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già riconosciute, e in particolare la scuole paritarie private e degli enti locali nel sistema nazionale dell'istruzione con possibilità per loro di titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonchè di svolgere con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato, confermando l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Difatti, occorre rilevare, che con la L. 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) il legislatore ha infatti stabilito che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Più precisamente il primo comma dell'unico articolo della menzionata legge stabilisce che "Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita". La legge in esame al comma 2 dell'articolo unico definisce "scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5 e 6.". La norma precisa, al comma 3 dell'unico articolo, che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico, accolgono chiunque richieda, accettandone il progetto educativo, di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap e, al comma 4, che la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti necessari elencati al comma 4 (e rappresentati da: "a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purchè in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore"), sempre che si impegnino espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e Di contro il richiamo delle note comuni allegate al CCNI al disposto testuale dell'art. 485 del TU 297/1994 appare errato e fuorviante atteso che, ancorchè faccia espresso riferimento alle scuole secondarie "pareggiate"(comma 1), ossia alla scuole private che non hanno ottenuto il riconoscimento della parità, e che vengono ancora oggi definite secondo la vecchia classificazione, fondata su altri requisiti e senza la possibilità di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, non può non applicarsi anche nei confronti delle rinominate e ancora più rigorosamente disciplinate "scuole paritarie". Appare evidente ritenere che la legge 10 marzo 2000 n. 62 ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già riconosciute, e in particolare la scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonchè di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Siffatta equiparazione trova ulteriore conferma:a) nel disposto dell'art. 2 comma del D.L. 255/2001 che, ai fini dell'integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "i servizi di insegnamento prestati dal 01 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali "; e dal richiamato art. 1bis del D.L 250/2005 (convertito in legge 27/2006).b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità



Avv. Vincenzo Manno

Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania

Tel 095.382230 – Fax 095.7169495

vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it

avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre - ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014);c) nell'ultima procedura concorsuale per l'assunzione dei docenti, ha previsto espressamente che, ai sensi del dm 94/016 appariva " opportuno definire in analogia con la valutazione dei titoli... la valutabilità del servizio prestato sullo specifico posto o classe di concorso presso le istituzioni statali, paritarie e dell'istruzione e formazione professionale che erogano percorsi preposti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e del diritto dovere all'istruzione". In ragione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L.62/00, la successiva L.27/06 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: "dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione" e, altresì, "dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore", così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. La parte appellante ha invocato la giurisprudenza secondo cui le norme (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante) in quanto attributive di uno speciale beneficio, avrebbero carattere eccezionale, per cui non sarebbero suscettibili di interpretazione analogica o estensiva volta a una applicazione oltre i casi presi in considerazione dalla lettera della norma. Occorre tuttavia rilevare che dalla stessa Corte Costituzionale se ne ricava un'interpretazione estensiva, in quanto maggiormente conforme a Costituzione per evitare discriminazioni ingiustificate laddove è stato affermato (ndr dalla Corte costituzionale) che l'art. 2, secondo comma, del D.L. 370/1970, per essere conforme a Costituzione, deve essere interpretato in modo da ricomprendere anche i servizi sostanzialmente identici a quelli espressamente elencati dalla norma, ritenendo non più sostenibile "anche ai fini di giustizia sostanziale" "l'interpretazione restrittiva del decreto legge" (cfr. Corte Cost., 5 novembre 1986, n. 228). Sul tema la Consulta è tornata con ordinanza n. 89 del 30.3.01 con cui ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 dl 370 del 1970 nella parte in cui non consentono agli insegnanti delle scuole secondarie di ottenere il riconoscimento del servizio svolto nella scuola materna. Nella decisione si è dato atto dell'esistenza di un orientamento ermeneutico estensivo che se recepito avrebbe consentito di accogliere le domande dei lavoratori. Vero è che la Corte nell'occasione ha dichiarato che anche l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione di parametri costituzionali invocati non risultando manifestamente irragionevole né contraria al buon andamento dell'amministrazione la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o materna. Tuttavia è altrettanto vero che la non manifesta irragionevolezza della diversa valutazione del servizio è stata giustificata" alla luce della diversità di insegnamento impartito in questi due gradi scolastici tutt'ora esistente pur se meno marcata che in passato". La Corte di Cassazione con sentenza n. 16623 del 2012, nel solco tracciato dalla Corte Costituzionale (vedasi anche ordinanza n. 89 del 30 marzo 2001), ha affermato che "in tema di personale docente delle scuole statali, l'art. 1 del D.L. 370/1970, convertito nella legge n. 576 del 1970, che prevede, ricorrendone le condizioni di merito, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo di insegnamento pre -ruolo, si applica, per effetto della sentenza n. 228 del 1986 della Corte costituzionale, anche in riferimento alle attività svolte dal docente presso altro istituto scolastico non statale o pareggiato, purché sussista, tra i diversi istituti, identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi, dovendosi escludere, in assenza di tale omogeneità ". La stessa Cass. n. 1035 del 2014 pur richiamando l'indirizzo della giurisprudenza amministrativa antecedente l'entrata in vigore della citata legge 62/2000 ha rigettato il ricorso per la mancata prova dell'equiparabilità della scuola non statale ad una scuola statale. Nel caso di specie la divaricazione di trattamento deriverebbe non dal servizio svolto nella scuola di provenienza bensì dalla diversa natura del precedente datore di lavoro. Ebbene sul punto la stessa giurisprudenza amministrativa ha chiaramente affermato che "la qualificazione di "parità" è infatti riferita, nella lettera e nella ratio della disciplina della legge 10 marzo 2000, n. 62, all'aspetto funzionale ed organizzativo degli "apparati" privati considerati dalla norma, come attesta il com-



Avv. Vincenzo Manno

Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania

Tel 095.382230 – Fax 095.7169495

vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it

avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

plesso delle previsioni dell'art. 1 s.l., che riferisce la "parità" alle "scuole", collocandosi sul piano dell'iniziativa economica e culturale privata nel settore dell'insegnamento, senza alcuna implicazione necessitata, nell'ambito della legge n. 62 \2000, riferibile alle condizioni del personale addetto alla parte più strettamente ausiliaria dell'organizzazione, cioè di supporto all'attività di insegnamento. Risulta piuttosto quest'ultima, con evidenza, l'unica attività che viene obiettivamente e logicamente in rilievo nella sua omogeneità rispetto a quella svolta in sede statale, in ragione della sua diretta ed immediata incidenza sull'esercizio del pubblico servizio organizzato di cui la legge predica la possibile "parità". (Consiglio di Stato, sez. VI, 16/01/2009, n. 194). Ne deriva che, nel caso che ci occupa, in assenza di diversità di insegnamento o, meglio, in presenza di una identità di insegnamento trattandosi di medesimo grado scolastico non vi è ragione alcuna per escludere un'interpretazione analogica o estensiva delle norme contenute nel D.L. 370/1970. Infatti, non vi è chi non veda come, sempre nel caso di specie, vi sia la sussistenza della "omogeneità" richiamata dalla Corte di Cassazione atteso che, tra i diversi istituti statali e paritari ove ha prestato servizio la appellata, vi è identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi e ciò in ragione del sussistente regime di parità che proprio il Ministero riconosce e concede solo in presenza di tale presupposti (vedasi in tal senso la L. 62/2000, la successiva L. 27/06, ex multis Circolare Ministeriale 163/2000 e D.M. n. 267/07 e 83/08). Posto ciò, nella fattispecie oggetto del giudizio, invece, diversità di trattamento deriverebbe solo ed unicamente dalla diversa natura del datore di lavoro dovendosi escludere -proprio in ragione della sussistente parità - ogni disomogeneità riguardo ai titoli di studio rilasciati, alla durata degli anni scolastici, alla modalità di espletamento degli esami di stato (la commissione, peraltro, è presieduta da un docente inviato proprio dal Ministero), agli orari e ai programmi. In ultimo il Consiglio di Stato con ordinanza del 10.11.017 ha annullato, proprio in virtù di tale discriminazione, l'efficacia delle impugnate tabelle di valutazione dei titoli "le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio preruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre -ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)"(doc.2) Nello stesso senso si sono espressi, ex multis, i seguenti tribunali: (Tribunale di Caltagirone Ordinanza 11/07/2016, proc. 535/2016; Tribunale di Milano Ordinanza 20/07/2016, proc. 6202/2016; Tribunale di Napoli Ordinanza 06/09/2016, proc. 17451/2016. Tribunale di Napoli Sentenza n. 5827/2017 (conferma ordinanza cautelare); 5. Tribunale di Lanciano Ordinanza 04/11/2016, proc. 591/2016; Tribunale di Lecce Ordinanza 04/11/2016, proc. 11404/2016; Tribunale di Mantova Ordinanza 16/11/2016, proc. 505/2016; Tribunale di Ravenna Ordinanza n. 3757/2016 del 24/11/2016; Tribunale di Roma Sentenza n. 3967/2016 del 21/04/2016; Tribunale di Messina Ordinanza 27/08/2016, proc. 4063/2016; Tribunale di Messina Ordinanza Collegiale 11/11/2016, proc. 4365/2016 (reclamo); Tribunale di Messina Ordinanza 26/08/2016, proc. 4064/2016; Tribunale di Messina Ordinanza Collegiale 11/11/2016, proc. 4364/2016 (reclamo) Tribunale di Roma Ordinanza 09/12/2016, proc. 40087/2016 ; Tribunale di Torino Ordinanza 23/12/2016, proc. 7952/2016; Tribunale di Siena Ordinanza 1841/2017; Tribunale di Milano Sentenza n. 66/2017; Tribunale di Roma Ordinanza 11/01/2017, proc. 40680/2016; Tribunale di Verbania Ordinanza 12/01/2017, proc. 399/2016; Tribunale di Novara Ordinanza 16/02/2017, proc. 773/2016; Tribunale di Frosinone Ordinanza 20/02/2017, proc. 3652/2016 ; Tribunale di Monza Sentenza n. 88/2017 del 23/02/2017; Tribunale di La Spezia Ordinanza n. 749/2017 del 04/03/2017; Tribunale di Roma Sentenza n. 2652/2017 del 16/03/2017; Tribunale di Cassino Ordinanza 29/03/2017, proc. 2132/2017; Tribunale di La Spezia Ordinanza n. 1147/2017 del 04/04/2017; Tribunale di Parma Sentenza n. 95/2017 del 06/04/2017 (proc. 1148/2016); Tribunale di Prato Sentenza n. 98/2017 del 28/04/2017; Tribunale di Lanciano Sentenza n. 119/2017 del 08/05/2017; Tribunale de L'Aquila Sentenze del 18/05/2017 (d.ssa Anna Maria Tracanna) Tribunale di Catania Ordinanza 19/06/2017, proc. 9299/2016; Tribunale di Frosinone Sentenza n. 961/2017 del 28/06/2017; Tribunale di Catania Ordinanza 03/07/2017, proc. 1518/2017; Tribunale di Caltagirone Sentenza n. 351/2017 del 18/07/2017; Tribunale di Palermo Sentenza 2130/2017 del 05/07/2017; Tribunale di Palermo Sentenza n. 2124/2017 del 05/07/2017; Tribunale di Ragusa Ordinanza 08/07/2017, proc. 1305/2017; Tribunale di Caltagirone Ordinanza 10/07/2017, proc. 384/2017; Tribunale di Modena Ordinanza 14/07/2017, proc. 473/2017; Tribunale di Catania Ordinanza 17/07/2017,



Avv. Vincenzo Manno

Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania

Tel 095.382230 – Fax 095.7169495

vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it

avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

proc. 11815 - 1/2016; Tribunale di Potenza Ordinanza 18/07/2017, proc. 1716/2017; Tribunale di Trieste Ordinanza 19/07/2017, proc. 325/2017; Tribunale di Foggia Ordinanza 27/07/2017, proc. 3526/2017; Tribunale di Salerno Sentenza n. 2422/2017 del 20/09/2017; Tribunale di Pisa Sentenza n. 211/2017 del 28/09/2017. Tribunale di Termini Imerese Ordinanza 04/10/2017, proc. 2684/2017) . Alla stregua delle argomentazioni svolte dalle Corti citate, risulterebbe del tutto irragionevole non riconoscere il servizio pregresso svolto in scuole paritarie stante l'identità del piano dell'offerta formativa, del servizio svolto e l'identità dei titoli di studio rilasciati". Non può che concludersi pertanto per la illegittimità della contestata disposizione di cui al CCNI che esclude qualsiasi attribuzioni di punteggio in sede di mobilità per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Sotto tale primo profilo il ricorso deve essere rigettato ed i l provve d imen to confer mato . 2 - Erron ea valutazione dell'art 2 c omma 2 dlgs 255/01 convertito in legge 333/01 ; L 'amministrazione appellante asserisce altresì che l'art 2 comma 2 del d.lgs 255/01(convertito in legge 333/2001) introduce una uniformità di valutazione di servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie e statali ma solo in relazione alla specificità dell'inserimento nelle graduatorie degli insegnanti all'avvio dell'anno scolastico . Orbene il richiamo all'art. 2, comma 2 del D.L. 255/2001 (convertito in L. 333/2001) "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002" secondo cui: "I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali " può condurre soltanto ad una conclusione diversa. Difatti , se l'art. 2, comma 2, del d.l. 255/2001, prendendo atto dell'avvenuta equiparazione tra servizio reso presso scuole statali e quello reso presso le paritarie, ha disposto che "i servizi" vengano valutati NELLA STESSA MISURA ", non si ravvisano ragioni per limitare, come nel caso di che trattasi, l'efficacia della suddetta disposizione ai soli fini della formazione delle GAE e non estenderla in sede di mobilità del medesimo personale. In definitiva condividere la tesi sostenuta da l l a appellante significherebbe , in maniera del tutto irragionevole, anche nella prospettiva di una interpretazione sistematicamente coerente, equiparare il servizio reso nelle scuole paritarie a quello svolto nelle scuole statali soltanto ai fini della progressione nelle graduatorie ad esaurimento ai fini della immissione in ruolo, e non valutarlo viceversa nel contesto nel medesimo quadro normativo volto alla equiparazione dei due sistemi ai fini della mobilità e della ricostruzione della carriera. (Trib. Roma .dott. Selmi, Sentenza n. 2651/2017 pubbl. il 16/03/2017 RG n. 36894/2016; Sentenza n. 2652/2017 pubbl. il 16/03/2017) (doc. 3) In definitiva appare evidente ritenere che il disposto del CCNI sulla mobilità di cui si chiede la disapplicazione contrasta pertanto sia con i principi generali dell'Ordinamento che altresì con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della P.A. (art. 3 e 97 Cost.) per effetto della palese violazione della normativa che ha sancito che "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002). Diversamente opinando si porrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche. Tale limite è irragionevole in quanto non supportato da fondati motivi tali da consentire una deroga, in sede di mobilità, ad una disposizione di legge che, ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale, valuta il servizio prestato nelle scuole paritarie nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. Difatti se è pur vero che tale disposizione urgente si riferisce solamente alla valutazione del servizio prestato nelle paritarie ai fini dell'inserimento nelle GAE, utile cioè ai fini dell'assunzione a tempo determinato o indeterminato, tuttavia la stessa non fa che confermare, come detto, l'intento del Legislatore di attuare una completa equiparazione tra scuole statali e paritarie. Pertanto ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 detta disposizione delle note comuni allegata al C.C.N.L. per la mobilità docenti a.s. 016/017 e dell'art 485 dlvo 297/1994 nella parte in cui dispone che il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile deve essere disapplicata con contestuale affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento anche ai fini della graduatoria della mobilità del servizio di insegnamento svolto in istituti scolastici paritari di cui in premessa. In tale contesto la disposizione del CCNI risulta del tutto incoerente ed irrispettosa dell'evoluzione normativa di cui si è dato conto e va pertanto disapplicata con la conseguenza che anche sotto tale ulteriore profilo



Avv. Vincenzo Manno

Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania

Tel 095.382230 – Fax 095.7169495

vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it

avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

la sentenza deve essere confermata . P.Q.M. l'appella t a, chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello di Ca tania, , voglia, , accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. Rigettare , per i motivi di cui infra, l'appello e confermare la sentenza impugnata.
 2. Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra la illegittimità del provvedimento nota mail del 27.7.016 di mancata assegnazione dell'ambito richiesto secondo l'ordine ivi espresso in domanda di mobilità e conseguentemente disapplicare i provvedimenti lesivi di mancata assegnazione della sede richiesta (mail del 27.7.016) della posizione giuridica soggettiva della ricorrente se del caso anche per l'anno scolastico 017/018, e conseguentemente attribuire alla ricorrente la sede di servizio corretta a seguito del riconoscimento dei 65 o in subordine 24 punti di mobilità da sommarsi a quelli già riconosciuti e per l'effetto ordinare all'Amministrazione convenuta l'assegnazione della ricorrente in uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque negli ambiti richiesti e comunque adottare ogni provvedimento utile in tal senso.
 3. Accertare e dichiarare ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 detta disposizione delle note comuni allegate al C.C.N.L. per la mobilità docenti a.s. 016/017 e dell'art 485 d.lvo 297/1994 nella parte in cui dispone che il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile deve essere disapplicata con contestuale affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento anche ai fini della graduatoria della mobilità del servizio di insegnamento svolto in istituti scolastici paritari di cui in premessa.
 4. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'immediato riconoscimento, sia ai fini della mobilità che ai fini della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto negli anni scolastici come da prospetto in narrativa e previa disapplicazione del d.lgs 297/1994 art 485 , e delle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 016/017 nella parte in cui dispone che " il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile "e di tutti gli atti connessi e consequenziali ivi incluso il provvedimento nota mail del 27.7.016 di mancata assegnazione del movimento richiesto e disporre la rettifica dei movimenti in tal senso ordinando all'amministrazione scolastica di collocare la ricorrente presso la sede di competenza;
 5. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio di insegnamento prestato alle dipendenze degli istituti paritari nella stessa misura in cui viene valutato nelle scuole statali e comunque per intero nonché ordinare all'amministrazioni resistenti la rettifica del punteggio ottenuto, poiché in contrasto sia con la normativa nazionale L. 62/2000 nonché con la normativa comunitaria (direttiva CEE 77/1990) e per l'effetto riconoscere per intero il servizio pre ruolo ai fini della mobilità della scuola prestato dalla docente nella paritaria e nella scuola statale ;
 6. Conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l'ufficio scolastico provinciale competente all'emanazione di tutti gli atti necessari ivi inclusa la rettifica del punteggio e la sospensione anche per l'anno scolastico 2017/018 dell'incarico erroneamente indicato peraltro presso la direzione didattica Villaggio Girasole, Corciano in favore della sede e/o dell'ambito indicato dalla ricorrente e compreso nella regione sicilia come dalla stessa indicato nella domanda di mobilità con preferenza dei 18 ambiti dalla stessa indicati;
 7. Accertare e dichiarare il riconoscimento del predetto servizio della scuola paritaria quale titolo valutabile anche ai fini della mobilità all'attribuzione del relativo punteggio aggiuntivo di 65 punti da sommarsi ai 32+6 già riconosciuti e così complessivamente 97 oltre 6 per il ricongiungimento o in subordine condannarsi l'amministrazione scolastica in relazione agli anni 8x 6 punti e pertanto 48 punti complessivi ai fini della mobilità per il servizio svolto nella paritaria ed in via ancora subordinata, ove mai non si ritenesse il servizio di ruolo al pari del pre ruolo, riconoscersi il punteggio ai fini della mobilità di 3 punti x 8 anni e pertanto 24 punti aggiuntivi per il servizio svolto nella scuola paritaria, ordinando all'amministrazione competente di adottare ogni provvedimento connesso e consequenziale a tal fine necessario e comunque in aggiunta al punteggio erroneamente riconosciuto nella mobilità docenti 016/017 oltre ai 5 punti per il master dalla stessa ottenuto e non riconosciuto.
 8. Con vittoria di spese e compensi di giudizio di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
- Messina/ Catania 16.10.018 F.to Avvocato Vincenzo La Cava



Avv. Vincenzo Manno
Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania
Tel 095.382230 – Fax 095.7169495
vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it
avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SEZIONE LAVORO

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Elvira Maltese Presidente

Dott.ssa Maria Clara Sali Consigliere

Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel

ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 294/2018 R.G., alla quale è riunita la causa iscritta al n. 422/2018 R.G., promossa da MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA –AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CATANIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, Appellante Contro MUSUMARRA BARBARA, c.f. MSMBBR79E46G371G, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo La Cava Appellata OGGETTO: pubblico impiego- riconoscimento servizio scuole paritarie – mobilità territoriale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 776/2018 del 21.2.2018, successivamente corretta in data 9.5.2018, il Tribunale di Catania riconosceva il punteggio invocato da Musumarra Barbara, docente nella classe di concorso scuola infanzia, per il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie indicate nel ricorso introduttivo, ai fini della mobilità territoriale a.s. 2016/2017 e per la ricostruzione della carriera, con attribuzione della sede spettante in base al punteggio corretto. Avverso la citata sentenza (e il provvedimento di correzione) proponeva appello il Ministero dell'Istruzione, insistendo per il rigetto delle domande. L'appellata si costituiva, resistendo al gravame. Con ordinanza resa all'udienza del 9.7.2020 la Corte sollevava d'ufficio la questione della mancata integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado, assegnando alle parti termine per note. La causa è stata posta in decisione in data 10.9.2020, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h) del d.l. n. 18/2020, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche scritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.) Con unico articolato motivo il Ministero, invocando giurisprudenza a sé favorevole, critica la pronuncia per aver il Tribunale erroneamente ritenuto il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo presso le scuole paritarie equipollente a quello prestato presso scuole statali. 2) Occorre esaminare, preliminarmente la questione dell'integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado, sollevata d'ufficio con ordinanza collegiale del 9.7.2020. Osserva il collegio che il riconoscimento del punteggio relativo al servizio prestato nelle scuole paritarie nelle graduatorie valevoli, tra l'altro, per l'assegnazione della sede richiesta con la domanda di mobilità territoriale e per il passaggio di ruolo, è suscettibile di pregiudicare i diritti degli iscritti nelle medesime graduatorie che si trovano in posizione più favorevole a quella dell'odierna appellata e che si vedrebbero scavalcati a seguito del riconoscimento del punteggio invocato. Al riconoscimento del superiore punteggio conseguirebbe infatti necessariamente la riformulazione delle graduatorie. Secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte "il litisconsorzio e correlativamente l'ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle domande proposte e agli effetti che l'eventuale accoglimento delle domande produce nella sfera di altri soggetti coinvolti, con la conseguenza che questi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata abbia effetti sulla posizione giuridica di questi ultimi e ciò anche nell'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, ovvero sia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune. Su tali basilari presupposti di qualunque processo civile questa Corte ha affermato, in materia di selezioni concorsuali, che allorquando, come nella fattispecie, l'attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va esclusa solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione (Cass.28766/2018, 988/2017, 15981/2016, 13968/2010, 15912/2009, 14914/2008). 3). La sentenza di primo grado va, pertanto, annullata, posto che il ricorso non è stato notificato



Avv. Vincenzo Manno

Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania

Tel 095.382230 – Fax 095.7169495

vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it

avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

ai litisconsorti necessari inclusi nelle graduatorie per la mobilità territoriale e per il passaggio di ruolo cui si riferiscono le domande della ricorrente. Le parti devono di conseguenza essere rimesse davanti al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., richiamato dall'art. 354 c.p.c. davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine perentorio di mesi tre.

Si compensano le spese processuali del grado, in presenza di orientamenti contrari della giurisprudenza di merito relativamente alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 102 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando, dichiara la nullità della sentenza di primo grado; rimette le parti davanti al giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Catania e assegna il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese processuali.

Così deciso, nella camera di consiglio del 10.9.2020.

Il Consigliere estensore

dott.ssa Valeria Di Stefano

Il Presidente

dott. ssa Elvira Maltese

Tutto ciò premesso, la Prof.ssa Musumarra Barbara, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata avendo interesse a riassumere il giudizio già incardinato, richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto con il proprio atto introduttivo depositato innanzi al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro e con la memoria di costituzione in sede di appello davanti la Corte di Appello di Catania – Sezione Lavoro

RICORRE IN RIASSUNZIONE

all'Onorevole Tribunale di Catania – Sezione Lavoro affinché, fissata l'udienza, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra la illegittimità dei provvedimenti nota mail del 27.7.016 di mancata assegnazione dell'ambito richiesto secondo l'ordine ivi espresso in domanda di mobilità e conseguentemente disapplicare i provvedimenti lesivi di mancata assegnazione della sede richiesta (mail del 27.7.016) della posizione giuridica soggettiva della ricorrente se del caso anche per l'anno scolastico 017/018, e conseguentemente attribuire alla ricorrente la sede di servizio corretta a seguito del riconoscimento dei 65 o in subordine 24 punti di mobilità da sommarsi a quelli già rico-



nosciuti e per l'effetto ordinare all'Amministrazione convenuta l'assegnazione della ricorrente in uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque negli ambiti richiesti e comunque adottare ogni provvedimento utile in tal senso.

2) Accertare e dichiarare ai sensi degli artt 1339, 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 detta disposizione delle note comuni allegate al C.C.N.L. per la mobilità docenti a.s. 016/017 e dell'art 485 d.lvo 297/1994 nella parte in cui dispone che il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile deve essere disapplicata con contestuale affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento anche ai fini della graduatoria della mobilità del servizio di insegnamento svolto in istituti scolastici paritari di cui in premessa.

3) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'immediato riconoscimento, sia ai fini della mobilità che ai fini della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto negli anni scolastici come da prospetto in narrativa e previa disapplicazione del d.lgs 297/1994 art 485, e delle note comuni allegate al CCN I per la mobilità del personale docente A.S. 016/017 nella parte in cui dispone che " il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile "e di tutti gli atti connessi e consequenziali ivi incluso il provvedimento nota mail del 27.7.016 di mancata assegnazione del movimento richiesto e disporre la rettifica dei movimenti in tal senso ordinando all'amministrazione scolastica di collocare la ricorrente presso la sede di competenza;

4) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio di insegnamento prestato alle dipendenze degli istituti paritari nella stessa misura in cui viene valutato nelle scuole statali e comunque per intero nonché ordinare all'amministrazioni resistenti la rettifica del punteggio ottenuto, poiché in contrasto sia con la normativa



Avv. Vincenzo Manno

Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania

Tel 095.382230 – Fax 095.7169495

vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it

avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

nazionale L. 62/2000 nonché con la normativa comunitaria (direttiva CEE 77/1990) e per l'effetto riconoscere per intero il servizio preruolo ai fini della mobilità della scuola prestato dalla docente nella paritaria e nella scuola statale;

5) Conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l'ufficio scolastico provinciale competente all'emanazione di tutti gli atti necessari ivi inclusa la rettifica del punteggio e la sospensione anche per l'anno scolastico 2017/018 dell'incarico erroneamente indicato peraltro presso la direzione didattica Villaggio Girasole, Corciano in favore della sede e/o dell'ambito indicato dalla ricorrente e compreso nella regione Sicilia come dalla stessa indicato nella domanda di mobilità con preferenza dei 18 ambiti dalla stessa indicati;

6) Accertare e dichiarare il riconoscimento del predetto servizio della scuola paritaria quale titolo valutabile anche ai fini della mobilità all'attribuzione del relativo punteggio aggiuntivo di 65 punti da sommarsi ai 32+6 già riconosciuti e così complessivamente 97 oltre 6 per il ricongiungimento o in subordine condannarsi l'amministrazione scolastica in relazione agli anni 8x 6 punti e pertanto 48 punti complessivi ai fini della mobilità per il servizio svolto nella paritaria ed in via ancora subordinata, ove mai non si ritenesse il servizio di ruolo al pari del preruolo, riconoscersi il punteggio ai fini della mobilità di 3 punti x 8 anni e pertanto 24 punti aggiuntivi per il servizio svolto nella scuola paritaria, ordinando all'amministrazione competente di adottare ogni provvedimento connesso e consequenziale a tal fine necessario e comunque in aggiunta al punteggio erroneamente riconosciuto nella mobilità docenti 2016/2017 oltre ai 5 punti per il master dalla stessa ottenuto e non riconosciuto .

6) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.



Avv. Vincenzo Manno
Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania
Tel 095.382230 – Fax 095.7169495
vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it
avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

Ai fini del versamento del contributo unificato la controversia è di valore indeterminabile e pertanto il contributo ammonta ad € 259,00.

Sin da ora si produce la seguente documentazione: 1. Ricorso ex art. 414 c.p.c.; 2. Procura alle liti; 3. Relata di notifica; 4. Decreto fissazione udienza di discussione 27/02/2019; 5. Istanza di anticipazione di udienza; 6. Rigetto istanza di anticipazione udienza; 7. Istanza di revoca parziale di ordinanza; 8. Provvedimento su istanza di revoca parziale di ordinanza; 9. Note autorizzate ricorrente; 10. Sentenza ex art. 429 c.p.c.; 11. Istanza correzione materiale sentenza; 12. Provvedimento correzione errore materiale sentenza; 13. Autorizzazione notifica pubblici proclami; 14. CCNL mobilità docente-educativo ATA; 15. Contratti, certificati di servizio, note, reclamo; 16. Ordinanza tribunale di Messina n.r.g. 3234/2017; 17. Sentenza tribunale di Caltagirone n. 245/2017; 18. Ordinanze; 19. Ordinanza consiglio Stato paritaria; 20. Ordinanza Mazamuto; 21. Ordinanza Vinciullo; 22. Sentenza Monteneri; 23. Tribunale di Mantova sentenza 505/2016; 24. Tribunale di Lanciano. Ordinanza n. 2427/2016; 25. Ordinanza tribunale lavoro Caltagirone 11/07/2016; 26. Ricorso in appello MIUR; 27. Designazione giudice relatore e fissazione udienza; 28. Memoria di costituzione prof.ssa Musumarra; 29. Note conclusionali MIUR; 30. Sentenza Corte di Appello n. 533/2020; 31. Contributo unificato.

Catania, li 10.12.2020

Avv. Vincenzo Manno

Istanza per autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

Il sottoscritto Avv. Vincenzo Manno,

considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti i 18 ambiti territoriali, ampliando la platea dei



Avv. Vincenzo Manno
Via Del Bosco n. 298 scala B – 95125 Catania
Tel 095.382230 – Fax 095.7169495
vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it
avvmanno@libero.it – avvmanno@virgilio.it

controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente,

formula espressa istanza

affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 nonché di tutti i docenti appartenenti alla classe di concorso posto comune e di tutti i partecipanti alla procedura di mobilità indetta con il CCNL ed o.m. 241 /2016, ed inseriti negli elenchi di nuova assegnazione per le province di tutti gli ambiti di Italia.

Catania, lì 10.12.2020

Avv. Vincenzo Manno



Avv. Vincenzo Manno

Via Del Bosco n. 298 scala B - 95125 Catania

Tel 095.382230 - Fax 095.7169495

vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it

avvmanno@libero.it - avvmanno@virgilio.it

PROCURA ALLE LITI SU FOGLIO SEPARATO

(Art.83, comma 3°, cod.proc.civ.)

La Prof.ssa Musumarra Barbara, nata a Paternò il 6.5.1979 ed ivi residente in Via Madonna delle Grazie 33, C.F. MSMBBR79E46G371Q, conferisce procura speciale all'Avv. Vincenzo Manno (C.F. MNNVCN70R15F205W) del Foro di Catania - con studio in Catania, Via del Bosco n. 298, scala B, con indirizzo pec. vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it - al fine di riassumere davanti il Tribunale di Catania - sezione Lavoro, il giudizio nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore con istanza di notifica per pubblici proclami.


Per i superiori fini conferisce al nominato procuratore ogni più ampio potere e facoltà, ed in particolare il potere di formalizzare ogni atto necessario per la miglior tutela del mandante, con facoltà di chiamare in causa terzi e di farsi sostituire nelle attività connesse all'espletamento del mandato da altri procuratori con eguali o più limitati poteri, dando sin da ora per rato e valido il loro operato.

Per il medesimo fine autorizza, il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento del mandato ed elegge domicilio in Catania, Via del Bosco n. 298, scala B, presso lo Studio dell'Avv. Vincenzo Manno.

Dichiara, inoltre, di essere stata separatamente informata della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione civile di cui alla D.Lgs. n. 28/2010 e L. 98/2013 e delle agevolazioni fiscali che il ricorso a tale procedimento comporta.



Vera ed autentica
Avv. Vincenzo Manno





TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione lavoro

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

8030/2020 R.G.

Il giudice designato, dr. Patrizia Mirenda, letto il ricorso che precede;
visti gli artt. 415 e ss.;
vista l'istanza per la notifica del ricorso per pubblici proclami *ex art.* 150 c.p.c.;

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 11 maggio 2021 ore 10,15;

ONERA

parte ricorrente di notificare il ricorso e il presente decreto nel rispetto dei termini di legge;

CONSIDERATO

inoltre che con il ricorso introduttivo la ricorrente ha inteso far valere il riconoscimento del proprio diritto alla valutazione del servizio prestato nella scuola paritaria per avvalersi del relativo punteggio nelle operazioni di trasferimento, cui ha preso parte, relative all'anno scolastico 2016/2017;
ritenuto che l'eventuale accoglimento della domanda potrebbe determinare un concreto pregiudizio nei confronti dei docenti della medesima classe di concorso che hanno preso parte alle stesse operazioni, ciò che impone di integrarsi il contraddittorio nei loro confronti;
ritenuto che nella specie ricorrano le difficoltà valutate dall'art. 150 c.p.c. atteso l'elevato numero di contro interessati e che pertanto sembrano sussistere le ragioni giustificative della chiesta autorizzazione presidenziale alla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c.;

DISPONE

la trasmissione del fascicolo al Presidente della Sezione per i provvedimenti conseguenti all'istanza *ex art.* 150 c.p.c.;

AVVERTE

Parte/i convenuta/e che la costituzione in giudizio oltre il termine di dieci giorni prima della sopra indicata udienza implicherà ove applicabili le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.

Catania, 18/12/2020

Il giudice del lavoro
dr. Patrizia Mirenda





TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Al signor Procuratore della Repubblica
SEDE

Oggetto: pubblicazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. nel procedimento n. 8030/2020 R.G. promosso da Musumarra Barbara contro MIUR.

Vista la delega del Presidente del Tribunale del 14 giugno 2017 si trasmette, ai fini del parere prescritto ex art. 50 disp. attuaz. c.p.c., il fascicolo e l'istanza proposta nel procedimento in oggetto ai fini della notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c..

Si resta in attesa di riscontro.

Catania, 23 dicembre 2020

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Catania il 23/12/20
IL CANCELLIERE
Agata Maria Cosentino

Il Presidente
Dott.ssa Laura Renda



TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Al Giudice del Lavoro Dott.ssa Mirenda

Oggetto: notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. nel procedimento n. 8030/2020 R.G. promosso da Musumarra Barbara contro MIUR.

Vista la delega del Presidente del Tribunale in data 14 giugno 2017 e il parere favorevole del P.M. rilasciato in data 4 febbraio 2021, si autorizza la notifica per pubblici proclami e si trasmette, per gli ulteriori adempimenti, il fascicolo per l'esecuzione.

Catania, 9 febbraio 2021

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Catania il 11/2/21

IL CANCELLIERE
Agata Maria Cosentino

Il Presidente

Dott.ssa Laura Renda



TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro, dr. Patrizia Mirenda, letti gli atti della causa iscritta al n. 8030/2020 R.G.;
visto il provvedimento del 9-11 febbraio 2021 con il quale il presidente di questa sezione, su delega
del presidente del Tribunale, atteso il parere favorevole espresso dal P.M., ha autorizzato la
notificazione del ricorso per pubblici proclami mandando a questo giudice per gli ulteriori
adempimenti;

ritenuto di dover mantenere ferma la già fissata udienza di discussione dell'11 maggio 2021;

DISPONE

che entro l'8 aprile 2021 copia del ricorso da notificare ai contro interessati -siccome individuati in
atti- sia depositato nella casa comunale del Comune di Catania; che un estratto dell'atto sia inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; che un estratto dell'atto sia pubblicato nel sito internet
del MIUR.

Si comunichi.

Catania, 12 febbraio 2021

Il giudice del lavoro
Dr. Patrizia Mirenda



GIUS
OFFICIAL
COMMUNICATION

1/1/2025

1/1/2025

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto Avv. Vincenzo Manno del Foro di Catania – con studio in Catania, Via del Bosco n.298 scala B, numero di telefono 095.382230, numero di fax 095.7169495, indirizzo pec vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it – nella qualità di difensore della sig.ra **Musumarra Barbara**, nata a Paternò il 6.5.1979 ed ivi residente in Via Madonna delle Grazie n. 33, attesto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 e 16 undecies, comma 1 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012 che le presenti copie cartacee del ricorso ex art. 414 cpc, della procura alle liti rilasciata su foglio separato, del pedissequo decreto di fissazione udienza, dell'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, sono conformi agli originali in formato digitale presenti nel fascicolo informatico dal quale sono state estratte.

Catania,

Avv. Vincenzo Manno

RELATA DI NOTIFICA

Istante come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Catania ho notificato il superiore ricorso ex art. 414 cpc, della procura alle liti rilasciata su foglio separato, del pedissequo decreto di fissazione udienza, dell'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, conformi come da suesesa attestazione, a

1. **Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello stato di Catania, con sede in Catania Via Vecchia Ognina 149, ivi a mani

UFFICIO DELL'INTEGRO INCARICATO
A RICEVERE LE NOTIFICHE SIGNOR

Fiorino

19 MAR. 2021

CORSO GIUSEPPE
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Corte D'Appello di Catania

2. **U.S.R. per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con sede in Catania, Via Vecchia Ognina, 149, ivi a mani

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto Avv. Vincenzo Manno del Foro di Catania – con studio in Catania, Via del Bosco n.298 scala B, numero di telefono 095.382230, numero di fax 095.7169495, indirizzo pec vincenzo.manno@pec.ordineavvocaticatania.it – nella qualità di difensore della sig.ra **Musumarra Barbara**, nata a Paternò il 6.5.1979 ed ivi residente in Via Madonna delle Grazie n. 33, attesto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 e 16 undecies, comma 1 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012 che le presenti copie cartacee del ricorso ex art. 414 cpc, della procura alle liti rilasciata su foglio separato, del pedissequo decreto di fissazione udienza, dell'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, sono conformi agli originali in formato digitale presenti nel fascicolo informatico dal quale sono state estratte.

Catania,

Avv. Vincenzo Manno

RELATA DI NOTIFICA

Istante come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Catania ho notificato il superiore ricorso ex art. 414 cpc, della procura alle liti rilasciata su foglio separato, del pedissequo decreto di fissazione udienza, dell'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, conformi come da suesesa attestazione, a

1. **Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello stato di Catania, con sede in Catania Via Vecchia Ognina 149, ivi a mani
2. **U.S.R. per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con sede in Catania, Via Vecchia Ognina, 149, ivi a mani

A L'USO DELL'IMPIEGATO INCARICATO A RICEVERE LE NOTIFICHE, SIGNO
<i>F. Manno</i>
15 MAR. 2021
CORSO GIUSEPPE UFFICIALE GIUDIZIARIO Corte D'Appello di Catania